

## **NOTA INFORMATIVA SUGLI STRUMENTI FINANZIARI**

RELATIVA ALL'OFFERTA IN OPZIONE E AMMISSIONE A QUOTAZIONE SUL MERCATO TELEMATICO  
AZIONARIO ORGANIZZATO E GESTITO DA BORSA ITALIANA S.P.A.

DI AZIONI ORDINARIE DI

**PRYSMIAN S.P.A.**

# **Prysmian** Group

Nota Informativa depositata presso CONSOB in data 29 giugno 2018 a seguito di comunicazione dell'avvenuto rilascio da parte di CONSOB dell'autorizzazione alla pubblicazione, avvenuta con nota del 28 giugno 2018, protocollo n. 0226692/18.

La Nota Informativa deve essere letta congiuntamente al Documento di Registrazione di Prysmian S.p.A., depositato presso CONSOB in data 29 giugno 2018 a seguito di comunicazione dell'avvenuto rilascio da parte di CONSOB dell'autorizzazione alla pubblicazione, con nota del 28 giugno 2018, protocollo n. 0226691/18, nonché della Nota di Sintesi di Prysmian S.p.A., depositata presso CONSOB in data 29 giugno 2018 a seguito di comunicazione dell'avvenuto rilascio da parte di CONSOB dell'autorizzazione alla pubblicazione, con nota del 28 giugno 2018, protocollo n. 0226692/18.

L'adempimento di pubblicazione della Nota Informativa non comporta alcun giudizio di CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

La Nota Informativa, il Documento di Registrazione e la Nota di Sintesi sono disponibili presso la sede legale dell'Emittente in Milano, Via Chiese n. 6, e sul sito internet dell'Emittente [www.prysmiangroup.com](http://www.prysmiangroup.com).

**[PAGINA VOLUTAMENTE LASCIATA IN BIANCO]**

## **AVVERTENZE PER L'INVESTITORE**

*Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento, gli investitori sono invitati a valutare attentamente le informazioni contenute nel prospetto informativo nel loro complesso e gli specifici fattori di rischio relativi all'Emittente, al Gruppo Prysmian e al settore di attività in cui questi operano, riportati nel Capitolo 4 del Documento di Registrazione, nonché i rischi relativi agli strumenti finanziari offerti, riportati nel Capitolo 2 della Nota Informativa. In particolare, si richiama l'attenzione su quanto di seguito riportato. Per i termini non definiti nel presente paragrafo si rinvia alla sezione "Definizioni" del Documento di Registrazione e/o della Nota Informativa.*

**Si richiama l'attenzione degli investitori sulla circostanza che alla Data della Nota Informativa sussiste il rischio che, al verificarsi di taluni eventi legati tra l'altro all'accresciuto livello di indebitamento del Gruppo Prysmian (cfr. *infra*), il valore dell'investimento in azioni Prysmian S.p.A. (la "Società" o l'"Emittente") possa subire perdite, anche rilevanti.**

Nell'esercizio 2017 e nel primo trimestre del 2018 il Gruppo Prysmian è stato interessato da una contrazione del risultato operativo (cfr. Capitolo 9, Paragrafi 9.2.2 e 9.2.5, del Documento di Registrazione). Al fine di contrastare gli effetti negativi derivanti da uno scenario di settore ormai maturo (crescente pressione sui prezzi di vendita conseguente all'aumentata competitività), l'Emittente ha avviato un processo di riorganizzazione delle proprie attività mediante l'acquisizione della partecipazione integrale nel capitale sociale di General Cable Corporation, capogruppo del gruppo General Cable (l'"**Acquisizione**"), il cui perfezionamento è avvenuto in data 6 giugno 2018. Si fa rinvio al Capitolo 22, Paragrafo 22.1 del Documento di Registrazione per quanto concerne le informazioni in merito agli impegni assunti dall'Emittente in relazione al gruppo General Cable (di indennizzo e manleva nei confronti degli amministratori e direttori generali del gruppo General Cable). La Società ritiene che tale operazione possa consentire al Gruppo Prysmian di diversificare maggiormente la propria presenza geografica, ampliando la propria offerta specialmente in Nord e Sud America.

Per effetto dell'Acquisizione (nell'ambito della quale era previsto che l'Emittente rifinanziasse la parte prevalente dell'indebitamento del gruppo General Cable) e tenuto conto altresì della necessità di reperire risorse finanziarie al fine di soddisfare i fabbisogni finanziari correnti del Gruppo Prysmian post Acquisizione, l'indebitamento finanziario lordo del Gruppo Prysmian, pari a Euro 1.577 milioni al 31 marzo 2018, ha subito un significativo peggioramento (l'indebitamento finanziario lordo del Gruppo Prysmian al 31 marzo 2018, determinato considerando gli impatti dell'Acquisizione e dell'ulteriore fabbisogno finanziario derivante dall'Acquisizione, è pari a Euro 3.802 milioni; si fa rinvio per gli elementi di dettaglio al Capitolo 4, Paragrafo 4.1.2 del Documento di Registrazione). In considerazione della circostanza che l'accresciuto livello dell'indebitamento del Gruppo Prysmian troverà riflesso solo nelle rendicontazioni contabili dell'Emittente successive al perfezionamento dell'Acquisizione, si evidenzia che sussistono limiti all'idoneità delle informazioni finanziarie storiche del Gruppo Prysmian ante Acquisizione e del gruppo General Cable a fornire indicazioni in merito alle prospettive finanziarie e reddituali del Gruppo Prysmian post Acquisizione.

In tale contesto, l'assemblea straordinaria dei soci dell'Emittente in data 12 aprile 2018 ha deliberato un aumento di capitale sociale a pagamento per un controvalore massimo complessivo di Euro 500 milioni, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, in via scindibile, mediante emissione di nuove azioni, da offrirsi in opzione agli azionisti e ai titolari delle obbligazioni convertibili "*Prysmian S.p.A. Euro 500 milioni Zero Coupon*

*Equity Linked Bonds due 2022*", ai sensi dell'Art. 2441, commi 1, 2 e 3 del Codice Civile (l'**"Aumento di Capitale"**). In data 27 giugno 2018 il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente ha determinato le condizioni economiche dell'Aumento di Capitale fissando il controvalore massimo in Euro 499.906,927,34.

L'Aumento di Capitale è finalizzato a ribilanciare la situazione finanziaria del Gruppo Prysmian ad esito dell'Acquisizione, avendo quest'ultima comportato l'assorbimento di risorse disponibili e l'assunzione di un significativo livello di indebitamento. E' previsto che, prima dell'inizio dell'offerta in opzione delle nuove azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale, l'Emittente e talune banche (i **"Garanti"**) sottoscrivano un contratto di garanzia (il **"Contratto di Garanzia"**) ai fini del buon esito dell'Aumento di Capitale stesso (si fa rinvio al Capitolo 5, Paragrafo 5.4.3 della Nota Informativa sugli Strumenti Finanziari per la descrizione delle condizioni a cui sono assoggettate le obbligazioni dei Garanti e delle circostanze al verificarsi delle quali i Garanti possono recedere dal Contratto di Garanzia, pregiudicando in tal caso l'aspettativa di integrale sottoscrizione dell'Aumento di Capitale).

1. Si evidenzia che i principali contratti di finanziamento di cui è parte il Gruppo Prysmian - ivi compresi i contratti stipulati per il finanziamento dell'Acquisizione - prevedono il rispetto di taluni parametri finanziari (legati all'indebitamento finanziario e alla marginalità operativa), la cui verifica è prevista su base semestrale, al 31 dicembre e al 30 giugno di ogni esercizio.

In data 22 giugno 2018 il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente ha aggiornato la *Guidance Combined 2018* contenente le previsioni della redditività operativa (Ebitda rettificato) del Gruppo Prysmian post Acquisizione, ciò per tener conto degli impatti di talune problematiche emerse negli ultimi giorni in relazione alla funzionalità del cavo di collegamento sottomarino tra Scozia e Galles (il **"Cavo WesternLink"**), oggetto di un contratto di fornitura a favore di un cliente. In particolare, il Consiglio di Amministrazione - nello stimare che l'Emittente possa essere chiamato a sostenere costi aggiuntivi per una somma di circa Euro 50 milioni - ha rivisto al ribasso per un corrispondente importo le previsioni di marginalità operativa per l'esercizio 2018. Le citate problematiche comporteranno altresì un incremento dell'indebitamento finanziario netto del Gruppo Prysmian, ulteriore rispetto a quello derivante dall'Acquisizione.

Si evidenzia che le suddette criticità rientrano nei rischi propri del business aziendale del Gruppo Prysmian e pertanto possono ripetersi.

Tenuto conto dell'accresciuto livello di indebitamento finanziario del Gruppo Prysmian per effetto dell'Acquisizione e considerati gli impatti negativi rivenienti dalla vicenda relativa al Cavo WesternLink, alla Data della Nota Informativa sussiste il rischio che i sopraindicati parametri finanziari non siano rispettati alla data del 30 giugno 2018 (la relativa verifica sarà effettuata in occasione dell'approvazione del bilancio semestrale del Gruppo Prysmian al 30 giugno 2018). In tale evenienza la capacità dell'Emittente di reperire le risorse finanziarie necessarie per rientrare nella soglia prevista dai parametri in oggetto è legata all'esecuzione dell'Aumento di Capitale o all'adozione di ulteriori azioni/iniziative, queste ultime non ancora individuate alla Data della Nota Informativa; ciò fermo restando che nella suddetta evenienza l'Emittente dovrà comunque richiedere una deroga alle banche per evitare che le stesse esercitino la facoltà di richiedere il rimborso anticipato dei finanziamenti concessi. Nel caso di mancato buon esito dell'Aumento di Capitale e delle eventuali azioni individuate in alternativa, nonché qualora le banche esercitino la suddetta facoltà, si determinerebbe una situazione di tensione finanziaria, con impatti

negativi sulla situazione economica e patrimoniale del Gruppo Prysmian che potrebbero condurre a perdite, anche rilevanti, sull'investimento in azioni dell'Emittente stesso.

2. Fermo restando quanto evidenziato al punto 1, ai fini del mantenimento e dello sviluppo delle condizioni reddituali del Gruppo Prysmian è essenziale il raggiungimento dei benefici e delle sinergie che l'Emittente si attende di perseguire dall'integrazione con General Cable. A partire dal 2014 General Cable ha avviato un processo di ristrutturazione aziendale - volto a garantire maggiore focalizzazione nelle aree di attività strategica e a ridurre la complessità aziendale - che ha comportato la rilevazione di significative perdite (a causa di componenti economiche non ricorrenti). Alla Data della Nota Informativa tale processo ha quasi integralmente esaurito i suoi effetti e il risultato operativo di General Cable, determinato considerando solo le componenti economiche ricorrenti, è ancora in decrescita.

Un mancato o parziale buon esito dell'aggregazione tra il Gruppo Prysmian ante Acquisizione e il gruppo General Cable (in relazione tra l'altro al mantenimento dei volumi di vendita, alla razionalizzazione della capacità produttiva nonché all'integrazione della struttura organizzativa e dei sistemi informativi) limiterebbe la possibilità di ottenere le sinergie attese e pregiudicherebbe l'obiettivo di difendersi dalla contrazione dei margini reddituali.

3. Tra i profili che possono condizionare negativamente le prospettive di rendimento dell'investimento in azioni Prysmian vi sono altresì l'elevata concentrazione dei rapporti del Gruppo Prysmian con i fornitori, l'esposizione al rischio di credito alla luce delle difficoltà economiche e sociali in cui versano alcuni Paesi in cui il Gruppo Prysmian opera (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.8 del Documento di Registrazione), oscillazioni significative dei tassi di cambio e di interesse (cfr. Capitolo 4, Paragrafi 4.1.6 e 4.1.7 del Documento di Registrazione), l'evoluzione negativa del contenzioso passivo del Gruppo Prysmian (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.22 del Documento di Registrazione), le complessità operative e gestionali connesse alla realizzazione dei lavori in corso su ordinazione (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.16 del Documento di Registrazione), le svalutazioni di valore dell'avviamento e delle altre attività immobilizzate (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.21 del Documento di Registrazione).

## INDICE

<b>PRINCIPALI DEFINIZIONI</b> .....	<b>9</b>
<b>CAPITOLO 1. Persone responsabili</b> .....	<b>14</b>
1.1 Responsabili della Nota Informativa.....	14
1.2 Dichiarazione di responsabilità .....	14
<b>CAPITOLO 2. Fattori di rischio</b> .....	<b>15</b>
2.1 Rischi connessi alla liquidabilità e volatilità delle azioni dell’Emittente .....	15
2.2 Rischi connessi all’andamento del mercato dei Diritti di Opzione.....	15
2.3 Rischi connessi agli impegni di sottoscrizione e garanzia e alla parziale esecuzione dell’Aumento di Capitale.....	16
2.4 Rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse.....	18
2.5 Rischi connessi agli effetti diluitivi dell’Aumento di Capitale .....	19
2.6 Rischi connessi agli effetti diluitivi dell’aumento di capitale al servizio del Piano LTI 2018-2020 .....	19
2.7 Rischi connessi all’esclusione dei mercati nei quali non sia consentita l’Offerta delle Nuove Azioni in assenza di autorizzazioni delle competenti autorità.....	20
<b>CAPITOLO 3. Informazioni Fondamentali</b> .....	<b>22</b>
3.1 Dichiarazione relativa al capitale circolante .....	22
3.2 Fondi propri e indebitamento .....	22
3.2.1 <i>Fondi propri</i> .....	22
3.2.2 <i>Indebitamento</i> .....	22
3.3 Interessi delle persone fisiche e giuridiche partecipanti all’Offerta .....	23
3.4 Ragioni dell’Offerta e impiego dei proventi .....	24
<b>CAPITOLO 4. Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari</b> .....	<b>26</b>
4.1 Descrizione delle Nuove Azioni.....	26
4.2 Legislazione in base alla quale le Nuove Azioni sono state emesse.....	26
4.3 Caratteristiche delle Nuove Azioni .....	26
4.4 Valuta delle Nuove Azioni .....	26
4.5 Descrizione dei diritti connessi alle Nuove Azioni .....	26
4.6 Delibere, autorizzazioni e approvazioni in virtù delle quali le Nuove Azioni sono state o saranno emesse .....	27
4.7 Data prevista per l’emissione e la messa a disposizione delle Nuove Azioni ....	27
4.8 Limitazioni alla libera circolazione delle Nuove Azioni .....	28
4.9 Indicazione dell’esistenza di eventuali norme in materia di obbligo di offerta pubblica di acquisto e/o di offerta di acquisto residuale in relazione alle Nuove Azioni	28
4.10 Indicazione delle offerte pubbliche di acquisto effettuate sulle azioni dell’Emittente nel corso dell’ultimo esercizio o nell’esercizio in corso .....	28
4.11 Regime fiscale.....	28
4.11.1 <i>Regime fiscale dei dividendi relativi agli utili prodotti</i> .....	29
4.11.2 <i>Regime fiscale della distribuzione di riserve di cui all’Art. 47, comma 5, del TUIR37</i>	
4.11.3 <i>Regime fiscale delle plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni</i> .....	40
4.11.4 <i>Tassa sui contratti di borsa e imposta di registro</i> .....	47
4.11.5 <i>Imposta sulle transazioni finanziarie</i> .....	47
4.11.6 <i>Imposta di bollo</i> .....	50
4.11.7 <i>Imposta sul valore delle attività finanziarie</i> .....	51
4.11.8 <i>Obblighi di monitoraggio fiscale</i> .....	52
4.11.9 <i>Imposta sulle successioni e donazioni</i> .....	53

<b>CAPITOLO 5. Condizioni dell’Offerta.....</b>	<b>55</b>
5.1 Condizioni, statistiche relative all’offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione.....	55
5.1.1 <i>Condizioni alle quali l’Offerta è subordinata</i> .....	55
5.1.2 <i>Ammontare totale dell’Offerta</i> .....	55
5.1.3 <i>Periodo di validità dell’Offerta e modalità di sottoscrizione</i> .....	55
5.1.4 <i>Informazioni circa la revoca o sospensione dell’Offerta</i> .....	57
5.1.5 <i>Riduzione della sottoscrizione e modalità di rimborso</i> .....	57
5.1.6 <i>Ammontare della sottoscrizione</i> .....	57
5.1.7 <i>Possibilità di ritirare e/o revocare la sottoscrizione</i> .....	57
5.1.8 <i>Pagamento e consegna delle Nuove Azioni</i> .....	57
5.1.9 <i>Pubblicazione dei risultati dell’Offerta</i> .....	58
5.1.10 <i>Procedura per l’esercizio di un eventuale diritto di prelazione, per la negoziabilità dei diritti di sottoscrizione e per il trattamento dei diritti di sottoscrizione non esercitati</i> .....	58
5.2 Piano di ripartizione e assegnazione.....	59
5.2.1 <i>Categorie di investitori potenziali ai quali le Nuove Azioni sono offerte e mercati</i> .....	59
5.2.2 <i>Principali azionisti, membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell’Emittente che intendono aderire all’Offerta e persone che intendono aderire all’Offerta per più del 5%</i> .....	60
5.2.3 <i>Informazioni da comunicare prima dell’assegnazione</i> .....	60
5.2.4 <i>Procedura per la comunicazione ai sottoscrittori delle assegnazioni</i> .....	60
5.2.5 <i>Sovrallocazione e “greenhoe”</i> .....	60
5.3 Fissazione del prezzo.....	60
5.3.1 <i>Prezzo dell’Offerta e spese a carico del sottoscrittore</i> .....	60
5.3.2 <i>Comunicazione del prezzo dell’Offerta</i> .....	61
5.3.3 <i>Limitazioni del diritto di opzione</i> .....	61
5.3.4 <i>Differenza sostanziale tra prezzo dell’Offerta e il prezzo degli strumenti finanziari pagato nel corso dell’anno precedente o da pagare da parte dei membri degli organi di amministrazione, direzione, vigilanza, principali dirigenti o persone ad essi affiliate</i> .....	61
5.4 Collocamento e sottoscrizione.....	61
5.4.1 <i>Responsabile del collocamento e coordinatori dell’Offerta</i> .....	61
5.4.2 <i>Organismi incaricati del servizio finanziario</i> .....	62
5.4.3 <i>Impegni di sottoscrizione e garanzia</i> .....	62
5.4.4 <i>Data di stipula degli accordi di sottoscrizione</i> .....	63
<b>CAPITOLO 6. ammissione alla negoziazione e modalita’ di negoziazione ....</b>	<b>64</b>
6.1 Domanda di ammissione alle negoziazioni.....	64
6.2 Altri mercati regolamentati.....	64
6.3 Altre operazioni.....	64
6.4 Intermediari nelle operazioni sul mercato secondario.....	64
6.5 Stabilizzazione.....	64
<b>CAPITOLO 7. Titolari di strumenti finanziari che procedono alla vendita .....</b>	<b>65</b>
7.1 Azionisti venditori.....	65
7.2 Strumenti finanziari offerti in vendita da ciascuno degli azionisti venditori.....	65
7.3 Accordi di lock-up.....	65
<b>CAPITOLO 8. Spese legate all’Offerta .....</b>	<b>66</b>
<b>CAPITOLO 9. Diluizione .....</b>	<b>67</b>
9.1 Diluizione immediata derivante dall’Offerta.....	67

9.2 Effetti diluitivi in caso di mancata sottoscrizione dell'Offerta da parte degli attuali azionisti .....	67
<b>CAPITOLO 10. Informazioni supplementari .....</b>	<b>68</b>
10.1 Soggetti che partecipano all'operazione .....	68
10.2 Altre informazioni sottoposte a revisione .....	68
10.3 Parerei o relazioni redatte da esperti .....	68
10.4 Informazioni provenienti da terzi .....	68

## PRINCIPALI DEFINIZIONI

Si riporta di seguito un elenco delle definizioni utilizzate nella Nota Informativa, in aggiunta a quelle contenute nel testo del documento. Per le definizioni qui riportate, ogni qualvolta il contesto lo richieda, la forma singolare include la forma plurale e viceversa.

<b>Acquisizione</b>	L'operazione di acquisizione dell'intero capitale sociale di General Cable Corporation da parte della Società, perfezionata in data 6 giugno 2018 tramite la fusione di Alisea Corp. (società costituita ai sensi della legge dello Stato del Delaware e il cui capitale sociale è interamente e indirettamente detenuto dalla Società) in General Cable Corporation.
<b>Assemblea</b>	L'Assemblea dei soci dell'Emittente.
<b>Aumento di Capitale</b>	L'aumento di capitale sociale dell'Emittente approvato dall'Assemblea in data 12 aprile 2018 per un controvalore massimo complessivo di Euro 500.000.000,00, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi, subordinatamente al Closing, entro e non oltre il 31 luglio 2019, in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie aventi godimento regolare, da offrirsi in opzione agli azionisti titolari di azioni ordinarie e ai titolari di Obbligazioni Convertibili, ai sensi dell'Art. 2441, commi 1, 2 e 3, del Codice Civile.
<b>Borsa Italiana</b>	Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6.
<b>Closing</b>	Il perfezionamento dell'Acquisizione avvenuto in data 6 giugno 2018.
<b>Codice Civile</b>	Il Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 262, in vigore alla Data della Nota Informativa.
<b>Codice di Autodisciplina</b>	Il Codice di Autodisciplina delle società quotate predisposto dal comitato per la <i>corporate governance</i> delle società quotate costituito dalle associazioni di impresa e di investitori professionali nonché da Borsa Italiana, vigente alla Data della Nota Informativa.
<b>Consiglio Amministrazione</b> di	Il consiglio di amministrazione dell'Emittente.
<b>Contratto di Garanzia o Underwriting Agreement</b>	Il contratto stipulato in data 27 giugno 2018 tra l'Emittente e i Garanti avente ad oggetto l'impegno dei Garanti, a condizioni in linea con la prassi di mercato per operazioni analoghe, a sottoscrivere le Nuove Azioni eventualmente rimaste inoprate al termine dell'Offerta in Borsa.
<b>CONSOB</b>	La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, con sede in Roma, Via G.B. Martini n. 3.

<b>Data della Nota Informativa</b>	La data di approvazione della presente Nota Informativa.
<b>Diritto di Opzione o Diritti di Opzione</b>	Il diritto degli azionisti dell'Emittente e dei titolari di Obbligazioni Convertibili di sottoscrivere, ai sensi dell'Articolo 2441 del Codice Civile, un determinato numero di Nuove Azioni in ragione delle azioni ordinarie e/od Obbligazioni Convertibili detenute.
<b>Documento di Registrazione</b>	Il documento di registrazione relativo all'Emittente, depositato presso CONSOB in data 29 giugno 2018 a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 28 giugno 2018, protocollo n. 0226691/18.
<b>Emittente o la Società</b>	Prysmian S.p.A., società con sede in Milano, Via Chiese n. 6, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 04866320965.
<b>Garanti o Joint Global Coordinators</b>	Banca IMI S.p.A., Goldman Sachs International e Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A.
<b>General Cable Corporation</b>	General Cable Corporation, società costituita ai sensi della legge dello stato del Delaware, avente sede in Highland Heights, Kentucky (USA), le cui azioni erano, ante perfezionamento dell'Acquisizione, quotate sul NYSE.
<b>Gruppo Prysmian</b>	Il gruppo composto dall'Emittente e dalle società da essa direttamente e indirettamente controllate ai sensi dell'Art. 93 del TUF.
<b>MAR</b>	Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato), in vigore alla Data della Nota Informativa.
<b>Mercato Telematico Azionario o MTA</b>	Il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana.
<b>Monte Titoli</b>	Monte Titoli S.p.A., con sede a Milano, Piazza degli Affari n. 6.
<b>Nota di Sintesi</b>	La nota di sintesi relativa all'Emittente e all'Offerta depositata presso CONSOB in data 29 giugno 2018 a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 28 giugno 2018, protocollo n. 0226692/18.
<b>NYSE</b>	Il <i>New York Stock Exchange</i> .
<b>Nuove Azioni</b>	Le azioni ordinarie della Società, del valore nominale unitario di Euro 0,10, nominative, indivisibili, liberamente trasferibili, con godimento regolare e portatrici dei medesimi diritti delle azioni già in circolazione, rivenienti dall'Aumento di Capitale e

	oggetto dell'Offerta in Opzione.
<b>Obbligazioni Convertibili</b>	Le obbligazioni convertibili in azioni dell'Emittente rivenienti dal prestito obbligazionario convertibile denominato " <i>Prysmian S.p.A. € 500.000.000 Zero Coupon Linked Bonds due 2022</i> ", approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in data 11 gennaio 2017 e la cui convertibilità in azioni ordinarie dell'Emittente è stata deliberata dall'Assemblea straordinaria dell'Emittente in data 12 aprile 2017 (codice ISIN: XS1551933010).
<b>Offerta in Borsa</b>	L'eventuale periodo di offerta sul mercato regolamentato dei Diritti di Opzione non esercitati nel Periodo di Opzione, ai sensi dell'Art. 2441, comma 3, del Codice Civile.
<b>Offerta in Opzione o Offerta</b>	L'offerta in opzione delle Nuove Azioni agli azionisti e ai titolari di Obbligazioni Convertibili dell'Emittente.
<b>Perimetro General Cable o General Cable</b>	General Cable Corporation e le società da essa direttamente e indirettamente controllate.
<b>Perimetro Prysmian o Prysmian</b>	L'Emittente e le società da essa direttamente e indirettamente controllate ai sensi dell'Art. 93 del TUF con esclusione del Perimetro General Cable.
<b>Periodo di Opzione</b>	Il periodo di adesione all'Offerta in Opzione, compreso tra il 2 luglio 2018 e il 19 luglio 2018 (estremi inclusi).
<b>Prezzo di Offerta</b>	Il prezzo di offerta, pari a Euro 15,31, a cui ogni Nuova Azione sarà offerta in opzione agli aventi diritto.
<b>PwC</b>	PricewaterhouseCoopers S.p.A., con sede in Milano, Via Monte Rosa, 91.
<b>Regolamento 809/2004</b>	Regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione del 29 aprile 2004, in vigore alla Data della Nota Informativa, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l'inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari.
<b>Regolamento di Borsa</b>	Il regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana, approvato dall'assemblea di Borsa Italiana, in vigore alla Data della Nota Informativa.
<b>Regolamento Emittenti</b>	Il regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, in vigore alla Data della Nota Informativa.
<b>Società di Revisione</b>	EY S.p.A., con sede in Roma, via Po 32.

<b>Statuto</b>	Lo statuto sociale dell'Emittente in vigore alla Data della Nota Informativa.
<b>TUF</b>	Il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, in vigore alla Data della Nota Informativa.

**[PAGINA VOLUTAMENTE LASCIATA IN BIANCO]**

## **CAPITOLO 1. PERSONE RESPONSABILI**

### **1.1 Responsabili della Nota Informativa**

L'Emittente assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nella Nota Informativa.

### **1.2 Dichiarazione di responsabilità**

L'Emittente, responsabile della redazione della Nota Informativa, dichiara che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni in essa contenute sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

La Nota Informativa è conforme al modello depositato presso CONSOB in data 29 giugno 2018, a seguito della comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 28 giugno 2018, protocollo n. 0226692/18.

**CAPITOLO 2. FATTORI DI RISCHIO**

Il presente Capitolo della Nota Informativa descrive gli elementi di rischio tipici di un investimento in titoli azionari quotati che dovranno essere tenuti in considerazione prima di qualsiasi decisione di investimento in strumenti finanziari emessi dall'Emittente.

I Fattori di Rischio descritti di seguito devono essere letti congiuntamente alle informazioni contenute nella Nota Informativa, nonché congiuntamente ai Fattori di Rischio relativi all'Emittente, al Gruppo Prysmian, ai settori di attività in cui l'Emittente e il Gruppo Prysmian operano nonché alle altre informazioni presenti nel Documento di Registrazione e nella Nota di Sintesi.

I rinvii a Capitoli e Paragrafi si riferiscono ai Capitoli e ai Paragrafi della Nota Informativa, salvo ove diversamente specificato.

**2.1 Rischi connessi alla liquidabilità e volatilità delle azioni dell'Emittente**

Le Nuove Azioni presentano gli elementi di rischio tipici di un investimento in azioni quotate della medesima natura. I possessori di Nuove Azioni hanno la possibilità di liquidare il proprio investimento mediante la vendita sul Mercato Telematico Azionario. Tuttavia, tali titoli potrebbero presentare problemi di liquidabilità, a prescindere dall'Emittente o dal quantitativo delle Nuove Azioni, in quanto le richieste di vendita potrebbero non trovare adeguate e tempestive contropartite e potrebbero essere soggette a fluttuazioni, anche significative, di prezzo.

Fattori quali i cambiamenti della situazione economica, finanziaria, patrimoniale e reddituale dell'Emittente o delle società del Gruppo Prysmian, mutamenti delle condizioni generali del settore in cui l'Emittente e il Gruppo Prysmian operano, dell'economia generale e dei mercati finanziari, mutamenti del quadro normativo e regolamentare, nonché la diffusione da parte degli organi di stampa di notizie relative al Gruppo Prysmian potrebbero generare significative fluttuazioni del prezzo delle azioni dell'Emittente.

Inoltre, i mercati azionari hanno fatto riscontrare negli ultimi anni un andamento dei prezzi e dei volumi negoziati instabile. Tali fluttuazioni hanno inciso, e potrebbero in futuro incidere, negativamente sul prezzo di mercato delle Nuove Azioni e dei Diritti di Opzione, indipendentemente dai reali valori patrimoniali economici e finanziari che il Gruppo Prysmian sarà in grado di realizzare.

Per maggiori informazioni in merito all'attività svolta dall'Emittente e ai settori in cui questo e il Gruppo Prysmian operano si rinvia al Capitolo 6 del Documento di Registrazione. Inoltre, per maggiori informazioni in merito ai rischi ai quali l'Emittente e il Gruppo Prysmian possono essere esposti in considerazione dell'andamento del contesto macroeconomico e della volatilità dei mercati, si rinvia al Capitolo 4, Paragrafo 4.2, del Documento di Registrazione.

**2.2 Rischi connessi all'andamento del mercato dei Diritti di Opzione**

I Diritti di Opzione sulle Nuove Azioni oggetto dell'Offerta potranno essere negoziati sul Mercato Telematico Azionario dal 2 luglio 2018 al 13 luglio 2018 (compreso). Tuttavia, tali Diritti di Opzione potrebbero presentare problemi di liquidità, a prescindere dall'Emittente o dall'ammontare degli stessi diritti, in quanto le richieste di vendita potrebbero non

trovare adeguate e tempestive contropartite. Il prezzo di negoziazione dei Diritti di Opzione potrebbe essere soggetto a significative oscillazioni in funzione, tra l'altro, dell'andamento di mercato delle azioni ordinarie dell'Emittente e potrebbe essere soggetto a maggiore volatilità rispetto al prezzo di mercato delle azioni ordinarie dell'Emittente.

Inoltre, eventuali operazioni di vendita dei Diritti di Opzione da parte di coloro che dovessero decidere di non esercitare, in tutto o in parte, i diritti loro spettanti potrebbero avere un effetto negativo sull'andamento e sulla volatilità del prezzo di mercato dei Diritti di Opzione e/o delle azioni ordinarie dell'Emittente.

In caso di mancata vendita sul mercato dei Diritti di Opzione entro il termine di negoziazione degli stessi (*i.e.*, entro il 13 luglio 2018) e/o di mancato esercizio entro il termine del Periodo di Opzione (*i.e.*, entro il 19 luglio 2018), l'avente diritto decadrà dalla possibilità di vendere sul mercato e/o esercitare ciascun Diritto di Opzione, senza che gli venga riconosciuto alcun indennizzo, rimborso delle spese ovvero beneficio economico di qualsivoglia natura.

Per ulteriori informazioni si rinvia al Capitolo 5, Paragrafo 5.1, della Nota Informativa.

### **2.3 Rischi connessi agli impegni di sottoscrizione e garanzia e alla parziale esecuzione dell'Aumento di Capitale**

In data 27 giugno 2018 l'Emittente e i Garanti hanno sottoscritto il Contratto di Garanzia, retto dalla legge italiana, avente ad oggetto l'impegno dei Garanti a sottoscrivere, disgiuntamente e senza alcun vincolo di solidarietà tra di loro, le Nuove Azioni rimaste eventualmente inoperte al termine dell'Offerta in Borsa, fino all'importo massimo complessivo di Euro 499.906.927,34 e in proporzione ai rispettivi impegni assunti.

Il Contratto di Garanzia prevede, in linea con la prassi di mercato, la facoltà dei Garanti di recedere dallo stesso, al verificarsi, tra la data del Contratto di Garanzia e la data prevista per la sottoscrizione e il pagamento delle Nuove Azioni da parte dei Garanti, di una o più delle circostanze disciplinate nel Contratto di Garanzia e di seguito illustrate:

- (i) il verificarsi di uno dei seguenti eventi:
  - (a) mutamenti negativi rilevanti (*material adverse change*) (o sviluppi che sia ragionevolmente probabile che determineranno mutamenti negativi rilevanti) nelle condizioni finanziarie o di altra natura, nei risultati, nell'attività, nell'operatività o nelle prospettive dell'Emittente ovvero dell'Emittente e delle sue controllate, complessivamente considerate;
  - (b) lo scoppio o l'intensificarsi di ostilità o atti di terrorismo, la dichiarazione da parte della Repubblica Italiana, del Regno Unito, gli Stati Uniti d'America o di qualsiasi Paese facente parte dello Spazio Economico Europeo di un'emergenza nazionale, guerra, o altra calamità o crisi ovvero ancora qualsiasi altro evento che determini mutamenti negativi rilevanti, purché in ciascuna di tali ipotesi ne derivino effetti negativi rilevanti sui mercati finanziari negli Stati Uniti d'America, nel Regno Unito, in Italia;
  - (c) un mutamento negativo rilevante a livello internazionale nelle condizioni finanziarie, politiche, economiche, o valutarie;

## FATTORI DI RISCHIO

- (d) una sospensione delle, o grave limitazione nelle, negoziazioni delle azioni della Società posta in essere da parte di Borsa Italiana per almeno due giorni consecutivi (e sempreché tale sospensione o grave limitazione non sia dovuta a ragioni connesse all'annuncio dell'Offerta);
- (e) una generale sospensione o grave limitazione nelle negoziazioni presso Borsa Italiana, il *New York Stock Exchange* o il *London Stock Exchange*;
- (f) la fissazione di prezzi minimi o massimi per le compravendite (o la fissazione di forchette massime di prezzi) presso Borsa Italiana, il *New York Stock Exchange* o il *London Stock Exchange* ovvero da parte di ogni altra autorità governativa; o
- (g) una distorsione significativa nel sistema dei servizi bancari, di liquidazione (*clearance*) o di regolamento (*settlement*) di strumenti finanziari in Italia, nel Regno Unito o negli Stati Uniti d'America e/o la dichiarazione di moratorie generali relative all'attività bancaria da parte delle competenti autorità in Italia, nel Regno Unito e negli Stati Uniti d'America;

purché, nelle ipotesi di cui ai precedenti punti (i)(b), (i)(c), (i)(e) o (i)(f), gli eventi ivi richiamati, secondo il giudizio di buona fede dei Garanti previa consultazione con l'Emittente, possano pregiudicare il buon esito dell'Aumento di Capitale;

(ii) il verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- (a) mutamenti nel capitale sociale della Società – diversi dai mutamenti derivanti dall'esercizio di diritti di conversione, sottoscrizione o assegnazione di azioni derivanti dalle Obbligazioni Convertibili ovvero da piani di incentivazione dei dipendenti e/o del *management* già esistenti e resi pubblici alla data del Contratto di Garanzia (ivi inclusi il Piano YES e il Piano LTI 2018-2020, come definiti nel Documento di Registrazione);
- (b) distribuzioni di dividendi straordinari da parte della Società;
- (c) il *delisting* delle azioni della Società;

purché, in tutte le ipotesi di cui al presente punto (ii), gli eventi ivi richiamati, secondo il giudizio di buona fede dei Garanti previa consultazione con l'Emittente, possano pregiudicare il buon esito dell'Aumento di Capitale;

- (iii) il verificarsi di un inadempimento da parte della Società degli impegni assunti ai sensi del Contratto di Garanzia;
- (iv) la circostanza che le dichiarazioni e garanzie rese dalla Società nel Contratto di Garanzia risultino non veritiere, inaccurate e/o incomplete;
- (v) la pubblicazione di un supplemento al prospetto ai sensi dell'Art. 94, comma 7, del TUF nel caso in cui l'ammontare delle revoche poste in essere dai sottoscrittori dell'Aumento di Capitale in conseguenza e successivamente a tale pubblicazione del supplemento sia tale da pregiudicare in modo rilevante (o potrebbe pregiudicare in modo rilevante), secondo il giudizio di buona fede dei Garanti previa consultazione con l'Emittente, il buon esito dell'Aumento di Capitale.

Il diritto di recesso potrà essere validamente esercitato dai Garanti solo congiuntamente.

Inoltre, le obbligazioni dei Garanti derivanti dal Contratto di Garanzia sono soggette ad alcune condizioni, quali:

- (a) la ricezione, entro la data di pagamento, delle *opinion*, attestazioni, o *comfort letters* previste dal Contratto di Garanzia stesso, come da prassi di mercato per operazioni simili;
- (b) l'ottenimento delle autorizzazioni richieste per l'effettuazione dell'Offerta e la quotazione delle Nuove Azioni;
- (c) che l'Offerta non sia ritirata o revocata o comunque non venga meno per effetto di provvedimenti di un'autorità ovvero di un organo sociale dell'Emittente e che la stessa abbia inizio il 2 luglio 2018.

Ove, al ricorrere di uno degli eventi previsti nel Contratto di Garanzia, i Garanti esercitassero la facoltà di recedere dal contratto e, all'esito dell'Offerta, l'Aumento di Capitale non fosse integralmente sottoscritto a seguito dell'Offerta in Borsa, le finalità dell'Offerta potrebbero essere pregiudicate ovvero realizzate solo parzialmente, con possibili effetti negativi sulle prospettive e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente e del Gruppo Prysmian.

#### **2.4 Rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse**

Alcuni rapporti tra l'Emittente o qualsiasi delle società del Gruppo Prysmian, da una parte, e i Garanti e/o le società rispettivamente controllanti, controllate o sotto comune controllo degli stessi, dall'altra parte, potrebbero presentare dei conflitti di interessi in relazione agli impegni assunti nell'ambito del Contratto di Garanzia, sulla base dei quali i Garanti percepiranno delle commissioni.

Si segnala che i Garanti e/o le società rispettivamente controllanti, controllate o sotto comune controllo degli stessi, nel normale esercizio delle proprie attività, hanno prestato in passato o potrebbero prestare in futuro, anche in via continuativa, servizi di *lending*, *advisory*, *investment banking* e di finanza aziendale a favore dell'Emittente e/o di società dallo stesso controllate o partecipate a fronte dei quali hanno percepito o percepiranno delle commissioni.

Banca IMI S.p.A. (**Banca IMI**), Garante e *Joint Global Coordinator* nell'ambito del Contratto di Garanzia, è parte di alcuni contratti di finanziamento stipulati dall'Emittente. In particolare, Banca IMI, insieme ad altre primarie istituzioni bancarie: (i) è parte in qualità di *arranger* del contratto di finanziamento di complessivi Euro 1,7 miliardi stipulato dall'Emittente in data 2 marzo 2018, al fine di procurarsi parte del fabbisogno finanziario necessario per l'Acquisizione di General Cable Corporation (il **Contratto di Finanziamento per l'Acquisizione**), mentre la società Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg S.A. – controllata da Intesa Sanpaolo S.p.A. che, a sua volta, controlla Banca IMI – è parte del medesimo contratto di finanziamento in qualità di *original lender*; e (ii) è parte del contratto di finanziamento *revolving* per complessivi massimi Euro 1 miliardo stipulato dall'Emittente in data 27 giugno 2014 (il **Finanziamento RCF**), in qualità di *arranger*, mentre la controllante Intesa Sanpaolo S.p.A. è parte del medesimo finanziamento in qualità di *original lender*.

Goldman Sachs International (**Goldman Sachs**), Garante e *Joint Global Coordinator* nell'ambito del Contratto di Garanzia, è parte in qualità di *arranger* del Contratto di Finanziamento per l'Acquisizione, mentre la società appartenente al medesimo gruppo di Goldman Sachs, Goldman Sachs International Bank, è parte del medesimo contratto di finanziamento in qualità di *original lender*.

Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. (**Mediobanca**), Garante e *Joint Global Coordinator* nell'ambito del Contratto di Garanzia, è parte di alcuni contratti di finanziamento stipulati dall'Emittente. In particolare, Mediobanca, insieme ad altre primarie istituzioni bancarie: (i) è parte in qualità di *arranger* del Contratto di Finanziamento per l'Acquisizione, mentre la controllata lussemburghese di Mediobanca, Mediobanca International (Luxembourg) S.A., è parte del medesimo contratto di finanziamento in qualità di *original lender*; e (ii) è parte del Finanziamento RCF in qualità di *original lender*.

Per maggiori informazioni sui menzionati contratti di finanziamento si rinvia al Capitolo 22, Paragrafo 22.2, del Documento di Registrazione.

Goldman Sachs e Mediobanca hanno agito in qualità di consulenti finanziari dell'Emittente nel contesto dell'Acquisizione di General Cable Corporation. Per maggiori informazioni sull'Acquisizione si rinvia al Capitolo 22, Paragrafo 22.1, del Documento di Registrazione.

## **2.5 Rischi connessi agli effetti diluitivi dell'Aumento di Capitale**

Le Nuove Azioni sono offerte in opzione agli azionisti e ai titolari delle Obbligazioni Convertibili dell'Emittente e, pertanto, non vi sono effetti diluitivi derivanti dall'Aumento di Capitale in termini di quota di partecipazione sul capitale sociale complessivo nei confronti degli azionisti e dei portatori di Obbligazioni Convertibili dell'Emittente che decideranno di sottoscrivere integralmente l'Offerta in Opzione per la parte di loro competenza.

Gli azionisti e i titolari delle Obbligazioni Convertibili dell'Emittente che decidessero di non sottoscrivere l'Offerta in Opzione per la parte di loro competenza vedrebbero diluita la loro partecipazione (rispettivamente effettiva e potenziale) sul capitale complessivo dell'Emittente. La percentuale massima di diluizione (calcolata ipotizzando l'integrale sottoscrizione dell'Aumento di Capitale) sarà pari al 12,18%.

Per ulteriori informazioni si rinvia al Capitolo 9 della Nota Informativa.

## **2.6 Rischi connessi agli effetti diluitivi dell'aumento di capitale al servizio del Piano LTI 2018-2020**

In data 12 aprile 2018 l'Assemblea ordinaria dell'Emittente ha approvato un "Piano di incentivazione a lungo termine per il *management* 2018-2020" (il **Piano LTI 2018-2020**), come meglio descritto nel Capitolo 15, Paragrafo 15.1.4, del Documento di Registrazione.

Sempre in data 12 aprile 2018 l'Assemblea straordinaria dell'Emittente ha deliberato un aumento di capitale sociale per un importo di massimi di Euro 756.281,90, mediante l'emissione, anche in più *tranches*, di massime n. 7.562.819 nuove azioni ordinarie (da nominali Euro 0,10 ciascuna), da assegnare gratuitamente – mediante assegnazione ai

sensi dell'Art. 2349 del Codice Civile di un corrispondente importo prelevato dalla "Riserva per emissione azioni ai sensi dell'Art. 2349 del Codice Civile" – a dipendenti dell'Emittente e/o di società del Gruppo Prysmian beneficiari del Piano LTI 2018-2020, da eseguirsi entro il termine ultimo del 31 dicembre 2022 (**l'Aumento di Capitale per il Piano 2018-2020**). Per una descrizione di tale delibera si rinvia anche al Capitolo 21, Paragrafo 21.1.5, del Documento di Registrazione.

Ancorché all'Aumento di Capitale per il Piano 2018-2020 verrà data esecuzione solo al termine del Piano LTI 2018-2020, si segnala che la percentuale massima di diluizione calcolata ipotizzando l'integrale esecuzione dell'Aumento di Capitale per il Piano 2018-2020 alla Data della Nota Informativa (con emissione a tale data, quindi, di n. 7.562.819 nuove azioni dell'Emittente) è pari al 3,2%.

### **2.7 Rischi connessi all'esclusione dei mercati nei quali non sia consentita l'Offerta delle Nuove Azioni in assenza di autorizzazioni delle competenti autorità**

Le Nuove Azioni oggetto dell'Offerta sono offerte in sottoscrizione esclusivamente ai titolari di azioni e delle Obbligazioni Convertibili dell'Emittente e l'Offerta è promossa esclusivamente in Italia, sulla base del Documento di Registrazione, della Nota Informativa e della Nota di Sintesi.

Le Nuove Azioni e i relativi Diritti di Opzione non sono stati e non saranno registrati ai sensi dello *United States Securities Act* del 1933 e sue successive modifiche (il **Securities Act**), vigente negli Stati Uniti d'America, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Australia, Canada, Giappone e negli ulteriori Altri Paesi, come *infra* definiti, e non potranno conseguentemente essere offerti, venduti o comunque consegnati, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Canada, Giappone, Australia o negli ulteriori Altri Paesi in assenza di applicabili esenzioni di legge o regolamentari.

L'Offerta in Opzione non è rivolta, direttamente o indirettamente, e non potrà essere accettata, direttamente o indirettamente, negli o dagli Stati Uniti d'America, Canada, Australia, Giappone, nonché in o da qualsiasi altro Paese, diverso dall'Italia, nel quale l'Offerta non sia consentita (gli **Altri Paesi**) in assenza di autorizzazioni da parte delle competenti autorità o di applicabili esenzioni di legge o regolamentari, tramite i servizi di ogni mercato regolamentato degli Stati Uniti d'America, Canada, Australia, Giappone, nonché degli ulteriori Altri Paesi, né tramite i servizi postali o attraverso qualsiasi altro mezzo di comunicazione o commercio nazionale o internazionale riguardante Stati Uniti d'America, Canada, Australia, Giappone, nonché gli ulteriori Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, la rete postale, il *fax*, il *telex*, la posta elettronica, il telefono e *internet* e/o qualsiasi altro mezzo o supporto informatico). Parimenti, non saranno accettate adesioni effettuate mediante tali servizi, mezzi o strumenti.

Né il Documento di Registrazione, la Nota Informativa o la Nota di Sintesi né qualsiasi altro documento afferente all'Offerta viene spedito e non deve essere spedito o altrimenti inoltrato, reso disponibile, distribuito o inviato negli o dagli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché negli o dagli Altri Paesi. Coloro i quali ricevono tali documenti (inclusi, tra l'altro, custodi, delegati e fiduciari) non devono distribuire, inviare o

## FATTORI DI RISCHIO

spedire alcuno di essi negli o dagli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché negli o dagli Altri Paesi, né tramite i servizi postali o attraverso qualsiasi altro mezzo di comunicazione o commercio nazionale o internazionale riguardante gli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché gli Altri Paesi.

Gli azionisti dell'Emittente e i titolari delle Obbligazioni Convertibili residenti negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia e negli Altri Paesi, quindi, potrebbero non poter esercitare e/o vendere i Diritti di Opzione ai sensi della normativa a loro eventualmente applicabile. Pertanto, si invitano gli azionisti dell'Emittente e i portatori delle Obbligazioni Convertibili che non si trovano sul territorio italiano, prima di intraprendere qualsiasi iniziativa in relazione all'Offerta, ad avvalersi di specifici pareri legali in materia da parte dei propri consulenti.

L'Emittente ha predisposto anche un documento informativo in lingua inglese (*International Offering Circular*) destinato: (i) negli Stati Uniti d'America, a "*qualified institutional buyers*", come definiti dalla Rule 144A adottata ai sensi del Securities Act ("*QIBs*"), mediante collocamenti privati ai sensi della Sezione 4(a)(2) del Securities Act; e (ii) al di fuori degli Stati Uniti d'America, a investitori istituzionali in ottemperanza a quanto previsto dalle Regulation S emanate ai sensi del Securities Act.

Per maggiori informazioni, si veda il Capitolo 5, Paragrafo 5.2.1, della Nota Informativa.

## CAPITOLO 3. INFORMAZIONI FONDAMENTALI

### 3.1 Dichiarazione relativa al capitale circolante

Ai sensi del Regolamento 809/2004/CE e della definizione di capitale circolante – quale “mezzo mediante il quale l’Emittente ottiene le risorse liquide necessarie a soddisfare le obbligazioni che pervengono a scadenza” – contenuta nelle Raccomandazioni ESMA/2013/319, alla Data della Nota Informativa l’Emittente ritiene di disporre, a livello di Gruppo Prysmian, di capitale circolante sufficiente per far fronte ai propri fabbisogni finanziari correnti, per tali intendendosi quelli relativi ai dodici mesi successivi alla suddetta data.

### 3.2 Fondi propri e indebitamento

#### 3.2.1 *Fondi propri*

I fondi propri e indebitamento, ricalcolati in accordo a quanto previsto dalla raccomandazione “ESMA update of the CESR recommendations. The consistent implementation of Commission Regulation (EC) No 809/2004 implementing the Prospectus Directive” del 20 marzo 2013, sono composti come segue:

(valori in milioni di Euro)	Al 31 marzo 2018
<b>Indebitamento finanziario corrente</b>	<b>170</b>
Quota garantita	2
Quota non garantita	168
<b>Indebitamento finanziario non corrente</b>	<b>1.453</b>
Quota garantita	1
Quota non garantita	1.452
<b>Patrimonio netto</b>	<b>1.908</b>
Capitale sociale	23
Riserve	1.680
Utile/(Perdita) del periodo	28
Capitale e riserve di pertinenza di terzi	177
<b>Totale Patrimonio Netto e Indebitamento</b>	<b>3.531</b>

Dal 31 marzo 2018 alla Data della Nota Informativa non si sono verificate variazioni rilevanti nella composizione dei fondi propri e dell’indebitamento del Gruppo Prysmian, ad eccezione degli effetti conseguenti all’Acquisizione di General Cable Corporation rappresentati su base pro-forma all’interno del Capitolo 20.2 del Documento di Registrazione.

#### 3.2.2 *Indebitamento*

L’indebitamento finanziario del Gruppo Prysmian al 31 marzo 2018, ricalcolato secondo quanto previsto dalla Comunicazione Consob del 28 luglio 2006 e in conformità con le raccomandazioni “ESMA update of the CESR recommendations. The consistent

implementation of Commission Regulation (EC) No 809/2004 implementing the Prospectus Directive” del 20 marzo 2013, è composto come segue:

(in milioni di Euro)	Al 31 marzo 2018
<b>Indebitamento finanziario netto ricalcolato</b>	
A. Disponibilità liquide ed equivalenti	869
B. Altre disponibilità liquide	-
C. Titoli detenuti per la negoziazione e Attività disponibili per la vendita	46
<b>D. Liquidità (A) + (B) + (C)</b>	<b>915</b>
E. Crediti finanziari correnti	38
F. Debiti bancari correnti	-
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	36
H. Altri debiti finanziari correnti	134
<b>I. Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H)</b>	<b>170</b>
<b>J. Indebitamento finanziario corrente netto (I) – (E) – (D)</b>	<b>(783)</b>
K. Debiti bancari non correnti	243
L. Obbligazioni emesse	1.202
M. Altri debiti non correnti	8
<b>N. Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M)</b>	<b>1.453</b>
<b>O. Indebitamento finanziario netto ricalcolato (J) + (N)</b>	<b>670</b>

Per maggiori dettagli sull'analisi dell'indebitamento finanziario netto del Gruppo Prysmian si rimanda al Capitolo 10 del Documento di Registrazione.

Dal 31 marzo 2018 alla Data della Nota Informativa non si sono verificate ulteriori variazioni rilevanti nella composizione e classificazione dell'indebitamento finanziario netto del Gruppo Prysmian, ad eccezione degli effetti conseguenti all'Acquisizione di General Cable Corporation rappresentati su base pro-forma all'interno del Capitolo 20.2 del Documento di Registrazione.

### **3.3 Interessi delle persone fisiche e giuridiche partecipanti all'Offerta**

Alcuni rapporti tra l'Emittente o qualsiasi delle società del Gruppo Prysmian, da una parte, e i Garanti e/o le società rispettivamente controllanti, controllate o sotto comune controllo degli stessi, dall'altra parte, potrebbero presentare dei conflitti di interessi in relazione agli impegni assunti nell'ambito del Contratto di Garanzia, sulla base dei quali i Garanti percepiranno delle commissioni.

Si segnala che i Garanti e/o le società rispettivamente controllanti, controllate o sotto comune controllo degli stessi, nel normale esercizio delle proprie attività, hanno prestato in passato o potrebbero prestare in futuro, anche in via continuativa, servizi di *lending*, *advisory*, *investment banking* e di finanza aziendale a favore dell'Emittente e/o di società dallo stesso controllate o partecipate a fronte dei quali hanno percepito o percepiranno delle commissioni.

Banca IMI S.p.A. (**Banca IMI**), Garante e *Joint Global Coordinator* nell'ambito del Contratto di Garanzia, è parte di alcuni contratti di finanziamento stipulati dall'Emittente. In particolare, Banca IMI, insieme ad altre primarie istituzioni bancarie: (i) è parte in qualità di *arranger* del contratto di finanziamento di complessivi Euro 1,7 miliardi stipulato dall'Emittente in data 2 marzo 2018, al fine di procurarsi parte del fabbisogno finanziario necessario per l'Acquisizione di General Cable Corporation (il **Contratto di Finanziamento per l'Acquisizione**), mentre la società Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg S.A. – controllata da Intesa Sanpaolo S.p.A. che, a sua volta, controlla Banca IMI – è parte del medesimo contratto di finanziamento in qualità di *original lender*; e (ii) è parte del contratto di finanziamento *revolving* per complessivi massimi Euro 1 miliardo stipulato dall'Emittente in data 27 giugno 2014 (il **Finanziamento RCF**), in qualità di *arranger*, mentre la controllante Intesa Sanpaolo S.p.A. è parte del medesimo finanziamento in qualità di *original lender*.

Goldman Sachs International (**Goldman Sachs**), Garante e *Joint Global Coordinator* nell'ambito del Contratto di Garanzia, è parte in qualità di *arranger* del Contratto di Finanziamento per l'Acquisizione, mentre la società appartenente al medesimo gruppo di Goldman Sachs, Goldman Sachs International Bank, è parte del medesimo contratto di finanziamento in qualità di *original lender*.

Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. (**Mediobanca**), Garante e *Joint Global Coordinator* nell'ambito del Contratto di Garanzia, è parte di alcuni contratti di finanziamento stipulati dall'Emittente. In particolare, Mediobanca, insieme ad altre primarie istituzioni bancarie: (i) è parte in qualità di *arranger* del Contratto di Finanziamento per l'Acquisizione, mentre la controllata lussemburghese di Mediobanca, Mediobanca International (Luxembourg) S.A., è parte del medesimo contratto di finanziamento in qualità di *original lender*; e (ii) è parte del Finanziamento RCF in qualità di *original lender*.

Per maggiori informazioni sui menzionati contratti di finanziamento si rinvia al Capitolo 22, Paragrafo 22.2, del Documento di Registrazione.

Goldman Sachs e Mediobanca hanno agito in qualità di consulenti finanziari dell'Emittente nel contesto dell'Acquisizione di General Cable Corporation. Per maggiori informazioni sull'Acquisizione si rinvia al Capitolo 22, Paragrafo 22.1, del Documento di Registrazione.

### **3.4 Ragioni dell'Offerta e impiego dei proventi**

L'Emittente ha finanziato l'Acquisizione di General Cable Corporation tramite una combinazione di mezzi (utilizzo della liquidità disponibile e ricorso all'indebitamento) per un importo complessivo pari a Euro 2.513 milioni. Tale valore è così composto: (i) Euro 1.295 milioni pari al prezzo da corrispondere agli azionisti di General Cable nell'ambito dell'Acquisizione; (ii) Euro 1.174 milioni pari all'indebitamento finanziario estinto di General Cable; e (iii) Euro 44 milioni per piani di *stock option* e per contratti di paracadute da riconoscere al top management di General Cable

L'Aumento di Capitale è finalizzato a ribilanciare la situazione finanziaria del Gruppo Prysmian ad esito del perfezionamento dell'Acquisizione, avendo quest'ultima comportato l'assorbimento di disponibilità liquide e il ricorso all'indebitamento. Nello specifico, i proventi netti rivenienti dall'Aumento di Capitale (pari a Euro 490,9 milioni) consentiranno di rimborsare debiti per un importo corrispondente.

A seguito dell'Acquisizione i *covenant* finanziari previsti dai principali contratti di finanziamento di cui il Gruppo Prysmian è parte subiranno un deterioramento. Inoltre alla Data della Nota Informativa l'Emittente, sulla base delle conoscenze in suo possesso e in assenza di altri eventi significativi, stima che le problematiche occorse al Cavo Western Link avranno effetti negativi sul risultato economico alla data del 30 giugno 2018 (in linea con quanto comunicato al mercato in data 22 giugno 2018 e al conseguente aggiornamento della Guidance Combined 2018 – cfr. Capitolo 22, Paragrafo 22.4, del Documento di Registrazione).

Alla Data della Nota Informativa sussiste il rischio che i suddetti *covenant* finanziari non siano rispettati alla data del 30 giugno 2018 (la relativa verifica sarà effettuata in occasione dell'approvazione del bilancio semestrale del Gruppo Prysmian al 30 giugno 2018). In tale evenienza la capacità dell'Emittente di reperire le risorse finanziarie necessarie per rientrare nella soglia prevista dai *covenant* in oggetto è legata all'esecuzione dell'Aumento di Capitale o all'adozione di ulteriori azioni/iniziative, queste ultime non ancora individuate alla Data della Nota Informativa; ciò fermo restando che nella suddetta evenienza l'Emittente dovrà comunque richiedere una deroga alle banche per evitare che le stesse esercitino la facoltà di richiedere il rimborso anticipato dei finanziamenti concessi. Nel caso di mancato buon esito dell'Aumento di Capitale e delle eventuali azioni individuate in alternativa, nonché qualora le banche esercitino la suddetta facoltà, si determinerebbe una situazione di tensione finanziaria, con impatti negativi sulla situazione economica e patrimoniale del Gruppo Prysmian che potrebbero condurre a perdite, anche rilevanti, sull'investimento in azioni dell'Emittente stesso.

## **CAPITOLO 4. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI**

### **4.1 Descrizione delle Nuove Azioni**

L'Offerta ha ad oggetto massime n. 32.652.314 Nuove Azioni, del valore nominale di Euro 0,10 ciascuna, rinvenienti dall'Aumento di Capitale.

Le Nuove Azioni avranno godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie dell'Emittente negoziate sul Mercato Telematico Azionario alla data di emissione.

Le Nuove Azioni oggetto dell'Offerta in Opzione avranno il codice ISIN IT0004176001, ossia il medesimo codice ISIN attribuito alle altre azioni già in circolazione alla Data della Nota Informativa, e saranno emesse munite della cedola n. 13.

Ai Diritti di Opzione validi per la sottoscrizione delle Nuove Azioni è stato attribuito il codice ISIN IT0005333866.

### **4.2 Legislazione in base alla quale le Nuove Azioni sono state emesse**

Le Nuove Azioni saranno emesse in base (e saranno soggette) alla normativa italiana.

### **4.3 Caratteristiche delle Nuove Azioni**

Le Nuove Azioni saranno nominative e liberamente trasferibili ai sensi di legge.

Le Nuove Azioni saranno immesse nel sistema di gestione accentrata di Monte Titoli, essendo soggette al regime di circolazione previsto dalla disciplina della dematerializzazione contenuta nel TUF.

### **4.4 Valuta delle Nuove Azioni**

Le Nuove Azioni saranno denominate in Euro.

### **4.5 Descrizione dei diritti connessi alle Nuove Azioni**

Le Nuove Azioni avranno le stesse caratteristiche e attribuiranno i medesimi diritti amministrativi e patrimoniali delle azioni ordinarie dell'Emittente in circolazione alla data della loro emissione.

Le azioni ordinarie dell'Emittente sono quotate presso il Mercato Telematico Azionario. Secondo quanto previsto dall'Art. 2.4.1 del Regolamento di Borsa, le Nuove Azioni che saranno emesse nell'ambito dell'Offerta saranno negoziate in via automatica presso il medesimo mercato in cui saranno negoziate le altre azioni ordinarie dell'Emittente al momento dell'emissione.

Le Nuove Azioni sono ordinarie, nominative, con valore nominale di Euro 0,10 ciascuna, liberamente trasferibili ai sensi di legge e indivisibili e ciascuna di esse dà diritto a un voto in tutte le assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

Le Nuove Azioni conferiranno il diritto di opzione sulle future azioni di nuova emissione, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 2441 del Codice Civile, ferme restando le possibili esclusioni o limitazioni di tale diritto di opzione previste da tale norma del Codice Civile.

Ai sensi dell'Art. 23 dello Statuto, gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato dall'Assemblea dei soci vengono ripartiti come segue: (i) il 5% viene destinato al fondo di riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale; e (ii) il residuo è a disposizione dell'Assemblea per la destinazione che la medesima riterrà opportuno adottare. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione della Società può, durante il corso dell'esercizio e nei limiti di legge, distribuire agli azionisti

acconti sul dividendo. L'Assemblea può, inoltre, deliberare, ai sensi dell'Art. 2349 del Codice Civile, l'assegnazione straordinaria di utili con emissione a titolo gratuito di azioni per un ammontare nominale corrispondente agli utili stessi.

La partecipazione al patrimonio e agli utili spetta in proporzione alle azioni possedute, mentre i dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono esigibili restano devoluti alla Società.

Alla Data della Nota Informativa non esistono altre categorie di azioni diverse dalle azioni ordinarie.

Per maggiori informazioni si rinvia al Capitolo 21 del Documento di Registrazione.

#### **4.6 Delibere, autorizzazioni e approvazioni in virtù delle quali le Nuove Azioni sono state o saranno emesse**

Le Nuove Azioni saranno emesse in esecuzione dell'Aumento di Capitale deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci dell'Emittente in data 12 aprile 2018. In particolare, la predetta Assemblea straordinaria ha deliberato un aumento di capitale sociale a pagamento per un controvalore massimo complessivo di Euro 500.000.000,00, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi entro e non oltre il 31 luglio 2019, in via scindibile, mediante emissione di nuove azioni aventi godimento regolare, da offrirsi in opzione agli azionisti titolari di azioni ordinarie e ai titolari di obbligazioni convertibili dell'Emittente, ai sensi dell'Art. 2441, commi 1, 2 e 3, del Codice Civile. L'Assemblea straordinaria ha altresì deliberato che all'Aumento di Capitale fosse data esecuzione subordinatamente al Closing dell'Acquisizione (avvenuto in data 6 giugno 2018).

La citata Assemblea ha altresì conferito al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per definire, in prossimità dell'avvio dell'Offerta, i termini e le modalità di esecuzione dell'Aumento di Capitale, ivi inclusi: (i) la tempistica delle varie fasi dell'Aumento di Capitale e, dunque, dell'Offerta; (ii) l'ammontare definitivo dell'Aumento di Capitale, nei limiti del controvalore massimo di Euro 500.000.000,00; (iii) il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Nuova Azione e, pertanto, la porzione del prezzo di sottoscrizione da allocare a riserva sovrapprezzo azioni; (iv) il numero di Nuove Azioni da emettere e il rapporto di opzione applicabile a ciascuna delle azioni ordinarie esistenti e a ciascuna delle Obbligazioni Convertibili esistenti; e (v) la data in cui la sottoscrizione delle Nuove Azioni diverrà efficace, nel rispetto del termine finale del 31 luglio 2019.

In data 27 giugno 2018 il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente ha, tra l'altro, deliberato di dare esecuzione all'Aumento di Capitale mediante emissione di massime n. 32.652.314 Nuove Azioni al prezzo di Euro 15,31 ciascuna (per un controvalore complessivo di Euro 499.906.927,34, comprensivo di sovrapprezzo), da offrire in opzione agli aventi diritto.

#### **4.7 Data prevista per l'emissione e la messa a disposizione delle Nuove Azioni**

Le Nuove Azioni sottoscritte entro la fine del Periodo di Opzione saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli al termine della fase di regolamento dell'ultimo giorno del Periodo di Opzione, con disponibilità in pari data.

Le Nuove Azioni sottoscritte entro la fine dell'Offerta in Borsa saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli al termine della fase di regolamento dell'ultimo giorno di esercizio dei Diritti di Opzione nell'ambito dell'Offerta in Borsa, con disponibilità in pari data.

#### **4.8 Limitazioni alla libera circolazione delle Nuove Azioni**

Non sussistono limitazioni alla libera trasferibilità delle Nuove Azioni ai sensi di legge, dello Statuto o derivanti dalle condizioni di emissione.

#### **4.9 Indicazione dell'esistenza di eventuali norme in materia di obbligo di offerta pubblica di acquisto e/o di offerta di acquisto residuale in relazione alle Nuove Azioni**

Le Nuove Azioni saranno assoggettate alle norme previste dal TUF e dai relativi regolamenti di attuazione, tra cui il Regolamento Emittenti, in materia di strumenti finanziari quotati e negoziati nei mercati regolamentati italiani, con particolare riferimento alle norme dettate in materia di offerte pubbliche di acquisto obbligatoria (Art. 106 del TUF), obblighi di acquisto (Art. 108 del TUF) e diritto di acquisto (Art. 111 del TUF).

#### **4.10 Indicazione delle offerte pubbliche di acquisto effettuate sulle azioni dell'Emittente nel corso dell'ultimo esercizio o nell'esercizio in corso**

Le azioni dell'Emittente non sono state oggetto di offerte pubbliche di acquisto promosse da terzi nel corso dell'ultimo esercizio e dell'esercizio in corso.

#### **4.11 Regime fiscale**

Le informazioni di seguito riportate descrivono, in sintesi, alcuni aspetti generali del regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione delle Nuove Azioni ai sensi della legislazione tributaria italiana vigente e applicabile e della prassi esistente alla Data della Nota Informativa, relativamente a specifiche categorie di investitori, fermo restando che le stesse potrebbero essere soggette a modifiche, anche con effetto retroattivo.

Si evidenzia, in particolare, che in futuro potrebbero intervenire dei provvedimenti aventi ad oggetto, ad esempio, la revisione delle diverse aliquote di volta in volta applicabili sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria o della misura delle imposte sostitutive o delle ritenute relative ai medesimi redditi. L'approvazione di tali provvedimenti legislativi modificativi della disciplina attualmente in vigore potrebbe, pertanto, incidere sul regime fiscale delle Nuove Azioni quale descritto nei seguenti paragrafi. Allorché si verifichi una tale eventualità, non si provvederà ad aggiornare questa sezione per dare conto delle modifiche intervenute anche qualora, a seguito di tali modifiche, le informazioni presenti in questo Paragrafo non risultassero più coerenti con la disciplina vigente. Quanto segue non intende essere un'analisi esaustiva ed esauriente di tutte le conseguenze fiscali dell'acquisto, della detenzione e della cessione delle Nuove Azioni per tutte le possibili categorie di investitori. Inoltre, per alcune categorie di investitori potrebbero essere previste regole specifiche nel prosieguo non analizzate.

Gli investitori sono comunque tenuti a consultare i propri consulenti in merito al regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione delle Nuove Azioni. Inoltre, con particolare riferimento ai soggetti non residenti in Italia, gli stessi sono invitati a consultare i propri consulenti fiscali al fine di valutare altresì il regime fiscale applicabile nel proprio Stato di residenza.

#### **Definizioni**

Ai fini del presente Paragrafo, i termini definiti hanno il significato di seguito riportato:

- **Partecipazioni Qualificate:** le partecipazioni sociali in società quotate sui mercati regolamentati costituite dal possesso di partecipazioni (diverse dalle azioni di risparmio), diritti o titoli, attraverso cui possono essere acquisite le predette

partecipazioni, che rappresentino complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2% ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5%;

- **Partecipazioni Non Qualificate:** le partecipazioni sociali in società quotate sui mercati regolamentati diverse dalle Partecipazioni Qualificate;
- **Cessione di Partecipazioni Qualificate:** cessione a titolo oneroso di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite azioni, che eccedano, nell'arco di un periodo di dodici mesi, i limiti per la qualifica di Partecipazione Qualificata. Il termine di dodici mesi decorre dal momento in cui i titoli ed i diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti di voto o di partecipazione superiore ai limiti predetti. Per diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali di diritti di voto o di partecipazione al capitale potenzialmente ricollegabili alle partecipazioni;
- **Cessione di Partecipazioni Non Qualificate:** cessione a titolo oneroso di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite azioni, diverse dalle Cessioni di Partecipazioni Qualificate.

#### **4.11.1 Regime fiscale dei dividendi relativi agli utili prodotti**

I dividendi attribuiti sulle Nuove Azioni saranno soggetti al regime fiscale ordinariamente applicabile ai dividendi corrisposti da società per azioni fiscalmente residenti in Italia.

Sono previste le seguenti diverse modalità di tassazione dei dividendi a seconda dalla natura del soggetto percettore.

##### *(i) Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia non esercenti attività di impresa*

I dividendi corrisposti a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia, in relazione a partecipazioni Qualificate e Non Qualificate possedute al di fuori dell'esercizio d'impresa e del regime del risparmio gestito immesse nel sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli (quali le Nuove Azioni oggetto dell'Offerta), sono assoggettati a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 26%, con obbligo di rivalsa, ai sensi dell'Art. 27-ter del D.P.R. 600/1973 e dell'Art. 3 del Decreto Legge 66/2014; non sussiste l'obbligo da parte dei soci di indicare i dividendi incassati nella propria dichiarazione dei redditi.

L'imposta sostitutiva è applicata dagli intermediari residenti presso i quali i titoli sono depositati, aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli, nonché dai soggetti (depositari) non residenti che aderiscano al sistema Monte Titoli o a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli, mediante un rappresentante fiscale nominato in Italia (quale una banca o una SIM residente in Italia, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi di legge).

Tale modalità di tassazione costituisce il regime ordinariamente applicabile alle azioni di società italiane negoziate in mercati regolamentati italiani, quali le Nuove Azioni oggetto dell'Offerta.

Nel caso in cui siano integrati i requisiti di cui all'Art. 1, commi da 100 a 114, Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (**Legge 232/2016**), i dividendi (relativi a partecipazioni diverse da quelle qualificate, tenendo conto, a tal fine, anche delle percentuali di partecipazione o di diritti di voto posseduti dai familiari della persona fisica di cui al comma 5 dell'Art. 5 del

D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (**TUIR**) o enti da loro direttamente o indirettamente controllati ex numeri 1) e 2) del primo comma dell'Art. 2359 del Codice Civile) corrisposti a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia, in relazione a investimenti di lungo periodo nella Società, immessi in piani di risparmio a lungo termine (*i.e.* detenzione delle azioni per un periodo minimo quinquennale, c.d. **PIR**) sono esenti da imposizione. Sono previsti meccanismi di recupero dell'imposta non applicata nel caso in cui le azioni della Società siano cedute prima che sia trascorso il periodo di 5 anni richiesto ai fini dell'esenzione.

La Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (**Legge di Bilancio 2018**), con l'Art. 1 (commi 999-1006), ha modificato il sistema di tassazione dei dividendi corrisposti a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia su azioni possedute al di fuori dell'esercizio d'impresa e costituenti Partecipazioni Qualificate, parificando il trattamento delle Partecipazioni Qualificate a quello delle Partecipazioni Non Qualificate. In particolare, i dividendi di cui sopra scontano la medesima ritenuta a titolo di imposta del 26% già prevista per le Partecipazioni Non Qualificate. La nuova disposizione si applica, in generale, ai redditi di capitale percepiti dal 1 gennaio 2018 e formati dopo il 31 dicembre 2017.

E' tuttavia previsto uno specifico regime transitorio (**regime transitorio**) per gli utili derivanti da Partecipazioni Qualificate prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017 e la cui distribuzione venga deliberata dal 1 gennaio 2018 sino al 31 dicembre 2022. Il regime transitorio prevede che a tali dividendi si applichi il precedente regime impositivo in base al quale i dividendi corrisposti a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia su azioni, possedute al di fuori dell'esercizio d'impresa e costituenti Partecipazioni Qualificate, non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva a condizione che gli aventi diritto, all'atto della percezione, dichiarino che gli utili riscossi sono relativi a Partecipazioni Qualificate. Tali dividendi concorrono parzialmente alla formazione del reddito imponibile complessivo del socio assoggettato all'imposta sul reddito delle persone fisiche (**IRPEF**) (prelevata con un sistema a scaglioni con aliquote progressive tra il 23% e il 43% maggiorate delle addizionali comunali e regionali), nella diversa misura stabilita con riferimento al periodo di imposta di maturazione. In particolare:

- gli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 concorrono alla formazione del reddito nella misura del 40% del loro ammontare;
- gli utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016 concorrono alla formazione del reddito nella misura del 49,72%;
- gli utili prodotti dalla società a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 concorrono alla formazione del reddito nella misura del 58,14%. Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 26 maggio 2017 (il **DM 26 maggio 2017**), in attuazione dell'Art. 1, comma 64, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (**Legge di Stabilità 2016**), ha infatti rideterminato la percentuale di concorso alla formazione del reddito nella misura del 58,14% a seguito della riduzione dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle società (**IRES**) al 24% a decorrere dal 1 gennaio 2017.

Inoltre, a partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2016, agli effetti della tassazione del percettore, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti

dalla società fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, poi dal predetto esercizio fino a quello in corso al 31 dicembre 2016 ed infine negli esercizi successivi.

(ii) *Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia non esercenti attività di impresa che detengono Partecipazioni Qualificate e Non Qualificate nell'ambito del regime di risparmio gestito*

I dividendi corrisposti a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia su azioni, possedute al di fuori dell'esercizio d'impresa e costituenti Partecipazioni Qualificate e Partecipazioni Non Qualificate, immesse in un rapporto di gestione patrimoniale intrattenuto con un intermediario autorizzato, in relazione al quale sia esercitata l'opzione per il regime del risparmio gestito di cui all'Art. 7 del Decreto Legislativo 21 novembre 1997 n. 461 (il **Decreto Legislativo 461/1997**), non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva e concorrono alla formazione del risultato maturato annuo di gestione, da assoggettare ad imposta sostitutiva del 26%. Tuttavia, sono esclusi dalla formazione del risultato di gestione i dividendi corrisposti su Partecipazioni Qualificate riferibili ad utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017 e la cui distribuzione è deliberata dal 1 gennaio 2018 sino al 31 dicembre 2022, in quanto attratti al regime transitorio; pertanto tali dividendi continuano ad essere tassati secondo le modalità illustrate nel precedente paragrafo (i).

(iii) *Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia esercenti attività di impresa*

I dividendi corrisposti a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia in relazione ad azioni relative all'impresa non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva a condizione che gli aventi diritto, all'atto della percezione, dichiarino che gli utili riscossi sono relativi a partecipazioni attinenti all'attività d'impresa. Tali dividendi concorrono parzialmente alla formazione del reddito imponibile complessivo del socio, assoggettato a imposizione progressiva dell'IRPEF. Il DM 26 maggio 2017 ha rideterminato la percentuale di concorso alla formazione del reddito nella misura del 58,14%. Tale percentuale si applica ai dividendi formati con utili prodotti dalla società a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Resta ferma l'applicazione delle precedenti percentuali di concorso alla formazione del reddito, pari al 40% per gli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, e al 49,72% per utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016.

Inoltre, a partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2016, agli effetti della tassazione del percettore, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, poi dal predetto esercizio fino a quello in corso al 31 dicembre 2016 ed infine negli esercizi successivi.

Laddove siano integrati certi requisiti, gli imprenditori individuali, le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e le società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria possono optare per l'applicazione dell'Imposta sul Reddito d'Impresa (IRI) in relazione ai redditi derivanti dalla propria attività d'impresa (ai sensi dell'Art. 55-bis del TUIR). In tal caso, i dividendi concorrono alla determinazione del reddito secondo le regole ordinarie in materia di reddito d'impresa di cui al capo VI, Titolo I del TUIR e sono soggetti a tassazione con aliquota del 24%. Ogni successivo prelevamento di risorse dall'attività di impresa dovrebbe essere interamente tassato ai fini IRPEF nei confronti della persona fisica e dedotto dalla base IRI.

(iv) Società in nome collettivo, in accomandita semplice, società semplici ed equiparate di cui all'Art. 5 del TUIR, società ed enti di cui all'Art. 73, comma primo, lettere a) e b), del TUIR, fiscalmente residenti in Italia

I dividendi percepiti da società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società semplici ed equiparate di cui all'Art. 5 del TUIR, da società ed enti di cui all'Art. 73, comma primo, lett. a) e b), del TUIR, incluse, tra l'altro, le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché certi *trust*, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (c.d. enti commerciali), fiscalmente residenti, non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva in Italia e concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo del percipiente, da assoggettare a tassazione secondo le regole ordinarie, con le seguenti modalità:

- (a) le distribuzioni a favore di soggetti IRPEF (ad esempio, società in nome collettivo e società in accomandita semplice, ma fatta eccezione per le società semplici) concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo del percipiente in misura pari al 58,14% del loro ammontare; tale percentuale si applica ai dividendi formati con utili prodotti dalla società a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Resta ferma l'applicazione delle precedenti percentuali di concorso alla formazione del reddito, pari al 40% per gli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, e al 49,72% per utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016. Inoltre, a partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2016, agli effetti della tassazione del percettore, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, poi dal predetto esercizio fino a quello in corso al 31 dicembre 2016 ed infine negli esercizi successivi. Laddove siano integrati specifici requisiti, le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e le società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria possono optare per l'applicazione IRI in relazione ai redditi derivanti dalla propria attività d'impresa. In tal caso, i dividendi concorrono alla determinazione del reddito secondo le regole ordinarie in materia di reddito d'impresa di cui al capo VI, Titolo I del TUIR. Ogni successivo prelevamento di risorse dall'attività di impresa dovrebbe essere interamente tassato ai fini IRPEF nei confronti della persona fisica e dedotto dalla base IRI;
- (b) le distribuzioni a favore di soggetti IRES (ad esempio, società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni) concorrono a formare il reddito imponibile complessivo del percipiente<sup>1</sup> limitatamente al 5% del loro ammontare, ovvero per l'intero ammontare se relative a titoli detenuti per la negoziazione da soggetti che applicano i Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS.

Per alcuni tipi di società (quali ad esempio banche e altre società finanziarie, imprese di assicurazione etc.) e a certe condizioni, i dividendi conseguiti concorrono parzialmente a

---

<sup>1</sup> Il reddito del percipiente è soggetto ad aliquota ordinaria IRES pari al 24% a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 (eccezion fatta per la Banca d'Italia e gli enti crediti e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 – escluse le società di gestione dei fondi comuni d'investimento di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e le società di intermediazione mobiliare – a cui è applicata un'addizionale IRES del 3,5%, per una tassazione IRES complessiva pari al 27,5%).

formare anche il relativo valore della produzione netta assoggettato ad imposta regionale sulle attività produttive (**IRAP**).

(v) Enti di cui all'Art. 73, comma primo, lett. c) del TUIR, fiscalmente residenti in Italia

I dividendi percepiti dagli enti di cui all'Art. 73, comma primo, lett. c), del TUIR (cosiddetti enti non commerciali) che include gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale residenti nel territorio dello Stato, non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva in Italia e concorrono alla formazione del reddito imponibile (come previsto, da ultimo, dall'Art. 1, comma 3, D.M. 26 maggio 2017):

- nella misura del 100% del loro ammontare (per gli utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016);
- nella misura del 77,74% del loro ammontare (per gli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016).

(vi) Soggetti esenti ed esclusi dall'imposta sul reddito delle società residenti in Italia (diversi dagli OICR residenti in Italia)

Per le azioni, quali le Nuove Azioni emesse dall'Emittente, immesse nel sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli, i dividendi percepiti da soggetti residenti in Italia esenti dall'imposta sul reddito delle società (IRES) sono soggetti a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 26% con obbligo di rivalsa, applicata dal soggetto residente (aderente al sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli) presso il quale le azioni sono depositate, ovvero dall'intermediario (depositario) non residente che aderisce al sistema Monte Titoli o a Sistemi esteri di deposito accentrato aderenti a Monte Titoli, mediante un rappresentante fiscale nominato in Italia. Tale imposta sostitutiva non è, invece, applicabile nei confronti dei soggetti "esclusi" dall'imposta sui redditi ai sensi dell'Art. 74, comma 1, del TUIR (organi e amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, comuni, consorzi tra enti locali, associazioni ed enti gestori di demanio collettivo, comunità montane, province e regioni).

(vii) Fondi pensione italiani e O.I.C.R. italiani e lussemburghesi (diversi dagli O.I.C.R. Immobiliari)

I dividendi percepiti da (a) fondi pensione italiani soggetti al regime di cui all'Art. 17, D.Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 (il **Decreto 252/2005**), e (b) O.I.C.R. italiani diversi dai fondi comuni di investimento immobiliare e dalle società di investimento a capitale fisso che investono in immobili (le **SICAF Immobiliari** e, insieme ai fondi comuni di investimento immobiliare, gli **O.I.C.R. Immobiliari**) non sono soggetti a ritenuta alla fonte né ad imposta sostitutiva.

Per i suddetti fondi pensione, tali utili concorrono secondo le regole ordinarie alla formazione del risultato complessivo annuo di gestione maturato, soggetto ad imposta sostitutiva con aliquota del 20%.

L'Art. 1, comma 92 e ss., della Legge 232/2016 ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2017, per i fondi pensione in esame al ricorrere di determinate condizioni (incluso un periodo minimo di detenzione di 5 anni) e con alcune limitazioni, l'esenzione dall'imposta dei redditi (compresi i dividendi) derivanti dagli investimenti di cui al citato comma 92 (fra cui le Nuove Azioni) e, pertanto, la non concorrenza degli stessi alla formazione della base imponibile dell'imposta prevista dall'Art. 17 del Decreto 252/2005. Sono previsti meccanismi di recupero dell'imposta sostitutiva sul risultato netto di gestione nel caso in

cui le azioni della Società siano cedute prima che sia trascorso il periodo minimo di detenzione di 5 anni richiesto ai fini dell'esenzione.

Gli utili percepiti da O.I.C.R. istituiti in Italia e da quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato (**Fondi Lussemburghesi Storici** di cui all'Art. 11-*bis*, D.L. 30 settembre 1983, n. 512, convertito con Legge n. 649 del 25 novembre 1983 e successive modificazioni), il cui gestore sia sottoposto a vigilanza prudenziale (diversi dagli O.I.C.R. Immobiliari) sono esenti dalle imposte sui redditi ai sensi dell'Art. 73, comma 5-*quinquies*, del TUIR, e gli utili percepiti da tali organismi non scontano alcuna imposizione in capo agli stessi. Sui proventi dei predetti fondi, percepiti dai partecipanti in sede di riscatto, rimborso o distribuzione periodica, trova applicazione il regime della ritenuta disciplinato dall'Art. 26-*quinquies* del D.P.R. n. 600/1973.

(viii) O.I.C.R Immobiliari italiani

Ai sensi del Decreto Legge 25 settembre 2001 n. 351, (il **Decreto 351**) convertito con modificazioni dalla Legge 23 novembre 2001 n. 410, come attualmente in vigore a seguito delle modifiche apportate, i dividendi percepiti dai fondi comuni di investimento immobiliare istituiti in Italia ai sensi dell'Art. 37 del TUF ovvero dell'Art. 14-*bis* della Legge 25 gennaio 1994 n. 86 (la **Legge 86**) e dalle SICAF Immobiliari, non sono soggetti a ritenuta d'imposta né ad imposta sostitutiva e non scontano alcuna imposizione in capo a tali organismi di investimento.

In alcuni casi, i redditi conseguiti da un O.I.C.R. Immobiliare italiano non istituzionale potrebbero essere imputati per trasparenza ai (e concorrere dunque alla formazione del reddito imponibile in Italia dei) relativi investitori non istituzionali che detengono una partecipazione superiore al 5% del patrimonio dell'organismo di investimento.

(ix) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia che detengono le azioni per il tramite di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato

I dividendi percepiti da soggetti non residenti in Italia che detengano la partecipazione attraverso una stabile organizzazione in Italia che ha per oggetto l'esercizio di attività commerciale e a cui la partecipazione sia effettivamente connessa, non sono soggette ad alcuna ritenuta alla fonte in Italia né ad imposta sostitutiva e concorrono a formare il reddito complessivo della stabile organizzazione da assoggettare a imposizione in Italia secondo le regole ordinarie<sup>2</sup> nella misura del 5% del loro ammontare, ovvero per l'intero ammontare se relative a titoli detenuti per la negoziazione da soggetti che applicano i Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS.

Per alcuni tipi di società che detengono la partecipazione per il tramite di una stabile organizzazione in Italia (quali, banche e altre società finanziarie, imprese di assicurazioni, ecc.) ed a certe condizioni, i dividendi conseguiti concorrono a formare anche il relativo valore della produzione netta assoggettato ad imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Qualora le distribuzioni siano riconducibili a una partecipazione non connessa a una stabile organizzazione in Italia del soggetto percettore non residente, si faccia riferimento a quanto esposto al paragrafo che segue.

(x) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia che non detengono le azioni per il tramite di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato

---

<sup>2</sup> Vedi precedente Nota 1.

I dividendi, derivanti da azioni o titoli simili immessi nel sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli (quali le Nuove Azioni), percepiti da soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato cui la partecipazione sia riferibile, sono, in linea di principio, soggetti a un'imposta sostitutiva del 26%, ai sensi dell'Art. 27-ter del D.P.R. 600/1973 e dell'Art. 3 del Decreto Legge 66/2014.

Tale imposta sostitutiva è applicata dai soggetti residenti presso i quali i titoli sono depositati, aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli, nonché dai soggetti non residenti che aderiscono al sistema Monte Titoli o a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli, mediante un rappresentante fiscale nominato in Italia (quali una banca o una SIM residente in Italia, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi delle applicabili disposizioni del TUF).

Gli azionisti fiscalmente non residenti in Italia che scontano la suddetta imposta sostitutiva del 26% in relazione ai dividendi (diversi dagli azionisti di risparmio e dai fondi pensione di cui al secondo periodo del comma 3, dell'Art. 27 del D.P.R. 600/1973 nonché dalle società ed enti rispettivamente istituiti e residenti in Stati membri dell'Unione Europea ovvero in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo, indicati nel comma 3-ter dell'Art. 27 del D.P.R. 600/1973, di cui si dirà oltre) hanno diritto, a fronte di un'istanza di rimborso da presentare secondo le condizioni e nei termini di legge, al rimborso fino a concorrenza degli undici ventiseiesimi della imposta sostitutiva subita in Italia ai sensi dell'Art. 27-ter del D.P.R. 600/1973, dell'imposta che dimostrino di aver pagato all'estero in via definitiva sugli stessi utili, previa esibizione alle competenti autorità fiscali italiane della relativa certificazione dell'ufficio fiscale dello Stato estero.

Alternativamente al suddetto rimborso, i soggetti residenti in Stati con i quali l'Italia abbia stipulato convenzioni per evitare la doppia imposizione sui redditi possono chiedere l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui dividendi nella misura (ridotta) prevista dalla convenzione di volta in volta applicabile.

A tal fine, i soggetti presso cui le azioni sono depositate, ovvero il loro rappresentante fiscale nel caso di intermediari non residenti, aderenti al sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli, debbono acquisire tempestivamente:

- una dichiarazione del soggetto non residente effettivo beneficiario degli utili, redatta su modello conforme a quello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 10 luglio 2013 (prot. n. 2013/84404), dalla quale risultino i dati identificativi del soggetto medesimo, la sussistenza di tutte le condizioni alle quali è subordinata l'applicazione del regime convenzionale e gli eventuali elementi necessari a determinare la misura dell'aliquota applicabile ai sensi della convenzione;
- un'attestazione dell'autorità fiscale competente dello Stato ove l'effettivo beneficiario degli utili ha la residenza, dalla quale risulti la residenza nello Stato medesimo ai sensi della convenzione. Tale attestazione ha validità annuale decorrere dalla data di rilascio dell'attestazione di residenza fiscale.

L'amministrazione finanziaria italiana ha peraltro concordato con le amministrazioni finanziarie di alcuni Stati esteri un'apposita modulistica volta a garantire un più efficiente e agevole rimborso o esonero totale o parziale del prelievo alla fonte applicabile in Italia. Se la documentazione non è presentata al soggetto depositario precedentemente alla

messa in pagamento dei dividendi, l'imposta sostitutiva è applicata con aliquota del 26%. In tal caso, il beneficiario effettivo dei dividendi può comunque richiedere all'amministrazione finanziaria italiana il rimborso della differenza tra l'imposta sostitutiva applicata e quella applicabile ai sensi della convenzione tramite apposita istanza di rimborso, corredata dalla documentazione di cui sopra, da presentare secondo le condizioni e nei termini di legge.

Nel caso in cui i soggetti percettori e beneficiari dei dividendi siano società o enti (i) fiscalmente residenti in uno degli Stati membri dell'Unione Europea ovvero in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo che sono inclusi nella lista di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze da emanare in attuazione dell'Art. 11, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239, come aggiornato e modificato, ed (ii) ivi soggetti ad un'imposta sul reddito delle società, tali soggetti potranno beneficiare dell'applicazione di una imposta sostitutiva sui dividendi nella misura ridotta dell'1,2% (a decorrere dal 1° gennaio 2017 a seguito della riduzione dell'aliquota IRES, l'aliquota dell'imposta sostitutiva è stata ridotta da 1,375% all'attuale 1,2%).

Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva nella misura dell'1,2%, i beneficiari non residenti dovranno tempestivamente formulare specifica richiesta al soggetto depositario delle azioni tenuto al prelievo dell'imposta sostitutiva, corredata da idonea certificazione di residenza e di status fiscale rilasciata dalle competenti autorità dello Stato di appartenenza.

Ai sensi dell'Art. 27-*bis* del D.P.R. 600/1973, approvato in attuazione della Direttiva n. 435/90/CEE del 23 luglio 1990 (c.d. direttiva "madre-figlia") poi rifiuta nella Direttiva n. 2011/96/UE del 30 novembre 2011, nel caso in cui i dividendi siano percepiti da una società (a) che riveste una delle forme previste nell'allegato alla stessa Direttiva n. 2011/96/UE, (b) che è fiscalmente residente in uno Stato membro dell'Unione Europea, senza essere considerata, ai sensi di una convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residente al di fuori dell'Unione Europea, (c) che è soggetta, nello Stato di residenza, senza fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, a una delle imposte indicate nell'allegato alla predetta Direttiva e (d) che detiene una partecipazione diretta nell'Emittente non inferiore al 10% del capitale sociale, per un periodo ininterrotto di almeno un anno, tale società ha diritto a richiedere alle autorità fiscali italiane il rimborso dell'imposta sostitutiva applicata sui dividendi da essa percepiti.

A tal fine, la società non residente deve produrre (i) una certificazione, rilasciata dalle competenti autorità fiscali dello Stato estero, che attesti che la società non residente soddisfa i requisiti indicati alle lettere (a), (b) e (c), nonché (ii) una dichiarazione che attesti la sussistenza delle condizioni di cui alla lettera (d), redatte su modello conforme a quello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 10 luglio 2013 (prot. n. 2013/84404). Inoltre, secondo quanto chiarito dalle autorità fiscali italiane, al verificarsi delle predette condizioni ed in alternativa alla presentazione di una richiesta di rimborso successivamente alla distribuzione del dividendo, purché il periodo minimo annuale di detenzione della partecipazione nella Società sia già trascorso al momento della distribuzione del dividendo medesimo, la società non residente può direttamente richiedere all'intermediario depositario delle azioni la non applicazione dell'imposta sostitutiva presentando tempestivamente all'intermediario in questione (ovvero entro la data di pagamento dei dividendi) la stessa documentazione sopra indicata.

La predetta Direttiva n. 2011/96/UE è stata recentemente modificata con la Direttiva n. 2015/121/UE del 27 gennaio 2015, al fine di introdurre una disposizione antielusiva, ai sensi della quale le autorità fiscali di ciascuno Stato membro dell'Unione Europea hanno il potere di disconoscere l'esenzione da ritenuta prevista dalla Direttiva "... a una costruzione o a una serie di costruzioni che, essendo stata posta in essere allo scopo principale o a uno degli scopi principali di ottenere un vantaggio fiscale che è in contrasto con l'oggetto o la finalità della presente direttiva, non è genuina avendo riguardo a tutti i fatti e le circostanze pertinenti". A tali fini "... una costruzione o una serie di costruzioni è considerata non genuina nella misura in cui non è stata posta in essere per valide ragioni commerciali che riflettono la realtà economica" (cfr. par. 2 e 3 del nuovo Art. 1 della Direttiva). Ai sensi del comma 5, dell'Art. 27-bis, D.P.R. 600/1973, la citata Direttiva UE n. 2015/121/UE "È attuata dall'ordinamento nazionale mediante l'applicazione dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212", recante la disciplina dell'abuso del diritto o elusione fiscale.

Nel caso in cui i soggetti percettori e beneficiari dei dividendi siano fondi pensione istituiti in uno degli Stati membri dell'Unione Europea ovvero in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo che sono inclusi nella lista di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 4 settembre 1996 emanato in attuazione dell'Art. 11, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239, come di volta in volta modificato, tali soggetti potranno beneficiare dell'applicazione di una imposta sostitutiva sui dividendi nella misura ridotta nell'11% del relativo ammontare. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva della misura dell'11%, i fondi pensione non residenti dovranno tempestivamente formulare specifica richiesta al soggetto depositario delle azioni tenuto al prelievo dell'imposta sostitutiva, corredata da idonea documentazione. Nel caso in cui siano integrati i requisiti di cui all'Art. 1, comma 95, Legge 232/2016, la ritenuta sui dividendi (articolo 27 del D.P.R. 600/1973) e l'imposta sostitutiva sugli utili derivanti da azioni in deposito accentrato presso la Monte Titoli (Art. 27-ter del D.P.R. 600/1973) non si applicano agli utili corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo derivanti dagli investimenti qualificati di cui al comma 89 del citato Art. 1 della Legge 232/2016 fino al 5% dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, detenuti per cinque anni. I dividendi di pertinenza di enti o organismi internazionali che godono dell'esenzione dalle imposte in Italia per effetto di leggi o di accordi internazionali resi esecutivi in Italia non sono soggetti all'imposta sostitutiva.

#### **4.11.2 Regime fiscale della distribuzione di riserve di cui all'Art. 47, comma 5, del TUIR**

Le informazioni fornite in questo Paragrafo illustrano, in sintesi, il regime fiscale applicabile alla distribuzione da parte dell'Emittente – in occasione diversa dal caso di riduzione del capitale esuberante, di recesso, di esclusione, di riscatto o di liquidazione – delle riserve di capitale di cui all'Art. 47, comma 5, del TUIR, ovvero sia, tra l'altro, delle riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta (di seguito anche **Riserve di Capitale**).

L'Art. 47, comma 1, ultimo periodo, del TUIR stabilisce una presunzione assoluta di priorità nella distribuzione degli utili da parte delle società di cui all'Art. 73 del TUIR: "*Indipendentemente dalla delibera assembleare, si presumono prioritariamente distribuiti l'utile dell'esercizio e le riserve diverse da quelle del comma 5 per la quota di esse non accantonata in sospensione di imposta*". In presenza e fino a capienza di tali riserve (le

cc.dd. “riserve di utili”), dunque, le somme distribuite si qualificano quali dividendi e sono soggette al regime impositivo esposto nei paragrafi precedenti.

(i) Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia non esercenti attività di impresa

Indipendentemente dalla delibera assembleare, le somme percepite da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale costituiscono utili per i percettori nei limiti e nella misura in cui sussistano, in capo alla società distributrice, utili di esercizio e riserve di utili (fatta salva la quota di essi accantonata in sospensione di imposta). Le somme qualificate come utili sono soggette al medesimo regime sopra riportato per i dividendi. Le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, al netto, sulla base di quanto testé indicato, dell'importo eventualmente qualificabile come utile, riducono di pari ammontare il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione. Ne consegue che, in sede di successiva cessione, la plusvalenza imponibile è calcolata per differenza fra il prezzo di vendita ed il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione ridotto di un ammontare pari alle somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale (al netto dell'importo eventualmente qualificabile come utile).

Secondo l'interpretazione fatta propria dall'amministrazione finanziaria le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, per la parte eccedente il costo fiscale della partecipazione, costituiscono utili, da assoggettare al regime descritto nei paragrafi precedenti per i dividendi.

Regole particolari potrebbero applicarsi in relazione alle partecipazioni per cui la persona fisica abbia optato per il regime cosiddetto del “risparmio gestito” di cui all'Art. 7 del Decreto Legislativo 461/1997.

(ii) Società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'Art. 5 del TUIR, società di persone, società ed enti di cui all'Art. 73, comma primo, lett. a) e b), del TUIR e persone fisiche esercenti attività d'impresa, fiscalmente residenti in Italia

In capo alle persone fisiche che detengono azioni nell'esercizio dell'attività d'impresa, alle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'Art. 5 del TUIR, alle società ed enti di cui all'Art. 73, comma primo, lett. a) e b), del TUIR, fiscalmente residenti in Italia, le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale costituiscono utili nei limiti e nella misura in cui sussistano, in capo alla società distributrice, utili di esercizio e riserve di utili (senza considerare la quota di essi che è stata accantonata in sospensione di imposta). Le somme qualificate come utili sono soggette al medesimo regime descritto nei paragrafi precedenti per i dividendi.

Le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, al netto dell'importo eventualmente qualificabile come utile, riducono il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione di un pari ammontare. Le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, per la parte eccedente il costo fiscale della partecipazione, costituiscono plusvalenze e, come tali, sono assoggettate al regime evidenziato al successivo Paragrafo 4.11.3 (*Regime fiscale delle plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni*).

(iii) Enti di cui all'Art. 73, comma primo, lett. c) del TUIR, fiscalmente residenti in Italia

Le somme percepite dagli enti di cui all'articolo 73, comma primo, lett. c), TUIR, ovvero dagli enti pubblici e privati diversi dalle società (esclusi gli organismi di investimento collettivi del risparmio, “O.I.C.R.”), dai trust, che non hanno a oggetto

esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, che sono fiscalmente residenti in Italia, a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, al netto dell'importo qualificabile come utile, non costituiscono reddito per il percettore e riducono di pari ammontare il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione. Le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale costituiscono utili distribuiti per la parte che eccede il costo fiscale della partecipazione e, come tali, sono assoggettate al regime descritto al precedente Paragrafo 4.11.1, punto (v) relativo alla tassazione dei dividendi.

(iv) Soggetti esenti ed esclusi dall'imposta sul reddito delle società residenti in Italia (diversi dagli OICR residenti in Italia)

Le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, al netto dell'importo qualificabile come utile, da soggetti residenti in Italia ai fini fiscali ed esenti o esclusi da IRES non costituiscono reddito per il percettore e riducono di pari ammontare il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione. Le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale costituiscono utili per la parte eccedente il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione e, come tali, sono assoggettate al regime descritto al paragrafo relativo alla tassazione dei dividendi.

(v) Fondi pensione italiani, O.I.C.R. italiani e Fondi Lussemburghesi Storici (diversi dagli O.I.C.R Immobiliari)

In base ad una interpretazione sistematica delle norme, le somme percepite da fondi pensione italiani soggetti al regime di cui all'Art. 17 del Decreto 252/2005, a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, dovrebbero concorrere a formare il risultato netto di gestione maturato relativo al periodo d'imposta in cui è avvenuta la distribuzione, soggetto ad un'imposta sostitutiva del 20%. L'Art. 1, comma 92 e ss., della Legge 232/2016 ha previsto per i fondi pensione in esame, a decorrere dal 1° gennaio 2017, al ricorrere di determinate condizioni (incluso un periodo minimo di detenzione di 5 anni) e con alcune limitazioni, l'esenzione dall'imposta sul reddito dei redditi (compresi i dividendi) derivanti dagli investimenti di cui al citato comma 92 (fra cui le Nuove Azioni) e, pertanto, la non concorrenza degli stessi alla formazione della base imponibile dell'imposta prevista dall'Art. 17 del Decreto 252. Sono previsti meccanismi di recupero dell'imposta sostitutiva sul risultato netto di gestione nel caso in cui le azioni della Società siano cedute prima che sia trascorso il periodo minimo di detenzione di 5 anni richiesto ai fini dell'esenzione.

Le somme percepite da O.I.C.R. istituiti in Italia e dai Fondi Lussemburghesi Storici, soggetti a vigilanza (diversi dagli O.I.C.R. Immobiliari) a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale non dovrebbero, invece, scontare alcuna imposizione in capo a tali organismi di investimento ai sensi dell'Art. 73, comma 5-*quinquies*, del TUIR.

(vi) O.I.C.R Immobiliari italiani

Ai sensi del D. L. 351/2001, le somme percepite a titolo di distribuzione di Riserve di Capitale dagli O.I.C.R. Immobiliari italiani non sono soggetti a ritenuta d'imposta né ad imposta sostitutiva e non scontano alcuna imposizione in capo a tali organismi di investimento. Tali fondi non sono soggetti né alle imposte sui redditi né a IRAP. Al ricorrere di determinate condizioni, i redditi conseguiti da un O.I.C.R. Immobiliare italiano potrebbero essere imputati per trasparenza ai (e concorrere, dunque, alla formazione del reddito imponibile in Italia dei) relativi investitori non istituzionali qualora costoro detengano una partecipazione superiore al 5% del patrimonio dell'organismo di investimento.

(vii) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato

In capo ai soggetti fiscalmente non residenti in Italia (siano essi persone fisiche o società di capitali), privi di stabile organizzazione in Italia cui la partecipazione sia riferibile, la natura fiscale delle somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale è la medesima di quella evidenziata per le persone fisiche fiscalmente residenti in Italia. Le somme qualificate come utili sono soggette al regime per i dividendi sopra descritto. Al pari di quanto evidenziato per le persone fisiche e per le società di capitali fiscalmente residenti in Italia, le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, al netto dell'importo eventualmente qualificabile come utile, riducono il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione di un pari ammontare

(viii) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia dotati di stabile organizzazione nel territorio dello Stato

Relativamente ai soggetti non residenti che detengono la partecipazione attraverso una stabile organizzazione in Italia a cui la partecipazione sia effettivamente connessa, le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale sono assoggettate al medesimo regime impositivo previsto per le società ed enti di cui all'Art. 73, comma 1, lett. a) e b), del TUIR, fiscalmente residenti in Italia, indicato al precedente paragrafo *sub* (ii).

Qualora la distribuzione di Riserve di Capitale derivi da una partecipazione non connessa ad una stabile organizzazione in Italia del soggetto percettore non residente, si faccia riferimento a quanto esposto al precedente paragrafo *sub* (vii).

#### **4.11.3 Regime fiscale delle plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni**

(i) Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia non esercenti attività di impresa

Le plusvalenze, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali, nonché di titoli o diritti attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, sono soggette ad un diverso regime fiscale a seconda che si tratti di una Cessione di Partecipazioni Qualificate o meno.

##### *Cessione di Partecipazioni Non Qualificate*

Le plusvalenze, non conseguite nell'esercizio di impresa commerciale, realizzate da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni (nonché di titoli o diritti attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni) che non si qualificano quale Cessioni di Partecipazioni Qualificate sono assoggettate ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 26%.

In relazione alle modalità di applicazione dell'imposta sostitutiva il contribuente può optare per una delle seguenti modalità di tassazione:

- (a) regime della dichiarazione dei redditi (Art. 5, D.Lgs. n. 461/1997). Costituisce il regime ordinariamente applicabile salvo che il contribuente opti per uno dei due regimi indicati ai punti (b) e (c). Nella dichiarazione vanno indicate le plusvalenze e minusvalenze realizzate nell'anno. L'imposta sostitutiva del 26% è determinata in tale sede sulle plusvalenze al netto delle relative minusvalenze della stessa natura ed è versata entro i termini previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione. Le minusvalenze eccedenti, purché espresse in dichiarazione dei redditi, possono essere portate in deduzione fino a

concorrenza delle relative plusvalenze della stessa natura realizzate nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto (a condizione che tali minusvalenze siano indicate nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale sono state realizzate). Ai sensi del Decreto Legge 66/2014, tuttavia, le minusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014 possono essere portate in deduzione delle plusvalenze realizzate per una quota ridotta, pari al 76,92% del loro ammontare.

- (b) “Regime del risparmio amministrato” (opzionale) (Art. 6, D.Lgs. n. 461/1997). Tale regime può trovare applicazione a condizione che (i) le azioni, diritti o titoli siano in custodia o in amministrazione presso intermediari autorizzati e (ii) l'azionista opti (con comunicazione sottoscritta inviata all'intermediario) per l'applicazione di tale regime. In tal caso, l'imposta sostitutiva con l'aliquota del 26% è determinata e versata all'atto della singola cessione dall'intermediario presso il quale le azioni, diritti o titoli sono depositati in custodia o in amministrazione, su ciascuna plusvalenza realizzata. Le eventuali minusvalenze possono essere compensate nell'ambito del medesimo rapporto computando l'importo delle minusvalenze (ai sensi del Decreto Legge 66/2014 in misura ridotta al 76,92%, per minusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014) in diminuzione, fino a concorrenza, delle plusvalenze della stessa natura realizzate nelle successive operazioni poste in essere nello stesso periodo d'imposta o nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto. Qualora sia revocata l'opzione o sia chiuso il rapporto di custodia, amministrazione o deposito, le eventuali minusvalenze (risultanti da apposita certificazione rilasciata dall'intermediario) possono essere portate in deduzione, non oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello del realizzo, dalle plusvalenze della stessa natura realizzate nell'ambito di altro rapporto di risparmio amministrato, intestato allo stesso soggetto intestatario del rapporto o deposito di provenienza, ovvero portate in deduzione in sede di dichiarazione dei redditi. Nel caso di opzione per il regime del risparmio amministrato, il contribuente non è tenuto ad includere le suddette plusvalenze e/o minusvalenze nella propria dichiarazione dei redditi.
- (c) “Regime del risparmio gestito” (opzionale) (Art. 7 D.Lgs. n. 461/1997). Presupposto per la scelta di tale regime è il conferimento di un incarico di gestione patrimoniale ad un intermediario autorizzato. In tale regime, un'imposta sostitutiva del 26% è applicata dall'intermediario al termine di ciascun periodo d'imposta sull'incremento del valore del patrimonio gestito maturato nel periodo d'imposta, anche se non percepito, al netto, tra l'altro, dei redditi assoggettati a ritenuta, dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposte, dei redditi che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente. Nel regime del risparmio gestito, le plusvalenze realizzate mediante cessione di Partecipazioni Qualificate e (a decorrere dal 1 gennaio 2019) anche di Partecipazioni Non Qualificate concorrono a formare l'incremento del patrimonio gestito maturato nel periodo d'imposta, soggetto ad imposta sostitutiva del 26%. Il risultato negativo della gestione conseguito in un periodo d'imposta può essere computato (ai sensi del Decreto Legge 66/2014 in misura ridotta al 76,92%, per risultati negativi di gestione rilevati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 30 giugno 2014) in diminuzione del risultato della gestione dei quattro periodi d'imposta successivi per l'intero importo che trova capienza in ciascuno di essi. In caso di chiusura del rapporto di gestione, i risultati negativi di gestione maturati (risultanti da apposita certificazione rilasciata dal soggetto gestore) possono essere portati in deduzione, non oltre il quarto

periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, dalle plusvalenze realizzate nell'ambito di un altro rapporto cui sia applicabile il regime del risparmio amministrato, ovvero utilizzati (per l'importo che trova capienza in esso) nell'ambito di un altro rapporto per il quale sia stata effettuata l'opzione per il regime del risparmio gestito, purché il rapporto o deposito in questione sia intestato allo stesso soggetto intestatario del rapporto o deposito di provenienza, ovvero possono essere portate in deduzione dal medesimo soggetto in sede di dichiarazione dei redditi, secondo le medesime regole applicabili alle minusvalenze eccedenti di cui al precedente punto (a) (Tassazione in base alla dichiarazione dei redditi). Nel caso di opzione per il regime del risparmio gestito, il contribuente non è tenuto ad includere le plusvalenze e/o minusvalenze nella propria dichiarazione dei redditi.

Al ricorrere di determinate condizioni (incluso un periodo minimo di detenzione di 5 anni) e con alcune limitazioni, le persone fisiche fiscalmente residenti in Italia possono fruire dell'esclusione da tassazione delle plusvalenze derivanti dalla Cessione di Partecipazioni Non Qualificate, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso, qualora dette partecipazioni siano incluse in un piano di risparmio a lungo termine che possieda i requisiti individuati dall'Art. 1, comma 100 e ss. della Legge 232/2016.

Il regime fiscale sopra descritto si applicherà, oltre che alle Partecipazioni Non Qualificate, anche a quelle Qualificate a decorrere dal 1° gennaio 2019.

#### *Cessione di Partecipazioni Qualificate*

Le plusvalenze derivanti da Cessioni di Partecipazioni Qualificate conseguite da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali concorrono parzialmente alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF (limitatamente al 49,72% del loro ammontare se realizzate anteriormente al 1 gennaio 2018 – anche qualora i relativi corrispettivi siano in tutto in parte percepiti a decorrere da tale data - e al 58,14% se realizzate nel 2018; ai sensi dell'Art. 2 del DM 26 maggio 2017), al netto della corrispondente quota delle relative minusvalenze. La tassazione delle plusvalenze realizzate mediante Cessioni di Partecipazioni Qualificate avviene esclusivamente in sede di dichiarazione annuale dei redditi, secondo le aliquote progressive previste per l'IRPEF.

Qualora dalla cessione di Partecipazioni Qualificate si generi una minusvalenza, la quota corrispondente al 58,14% o al 49,72% della stessa è riportata in deduzione, fino a concorrenza del 58,14% o del 49,72% dell'ammontare delle plusvalenze della stessa natura realizzate in periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che tale minusvalenza sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale è stata realizzata.

A decorrere dalle plusvalenze e minusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2019, si applicherà anche alle Partecipazioni Qualificate il regime fiscale precedentemente descritto in riferimento alle Partecipazioni Non Qualificate.

(ii) *Persone fisiche esercenti attività di impresa, società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'Art. 5 del TUIR, fiscalmente residenti in Italia*

Le plusvalenze realizzate da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia nell'esercizio di impresa, nonché da società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'Art. 5 del TUIR, escluse le società semplici, fiscalmente residenti in Italia, mediante

cessione a titolo oneroso di partecipazioni, concorrono, per l'intero ammontare, a formare il reddito d'impresa imponibile, soggetto a tassazione in Italia secondo il regime ordinario. Ai sensi dell'Art. 86, comma 4, del TUIR, nel caso in cui le azioni siano state iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie negli ultimi tre bilanci, le plusvalenze, diverse da quelle che soddisfano i requisiti per la cd. *participation exemption*, possono, a scelta del contribuente, concorrere alla determinazione del reddito imponibile in quote costanti nell'esercizio di realizzo e nei successivi, ma non oltre il quarto. Tale scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi; se la dichiarazione non viene presentata la plusvalenza concorre a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è realizzata.

Secondo quanto chiarito dall'amministrazione finanziaria, gli elementi negativi di reddito realizzati da persone fisiche nell'esercizio di impresa, società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'Art. 5 del TUIR fiscalmente residenti in Italia mediante cessione a titolo oneroso delle partecipazioni sarebbero integralmente deducibili dal reddito imponibile del soggetto cedente.

Tuttavia, laddove siano soddisfatte le condizioni evidenziate ai punti (a), (b), (c) e (d) del successivo paragrafo (iii), le plusvalenze, ad eccezione di quelle realizzate dai soggetti di cui all'Art. 5 del TUIR, concorrono alla formazione del reddito d'impresa imponibile in misura parziale pari al 58,14% o al 49,72% del relativo ammontare. Le minusvalenze realizzate relative a partecipazioni con i requisiti di cui ai punti (a), (b), (c) e (d) del successivo paragrafo sono deducibili in misura parziale analogamente a quanto previsto per la tassazione delle plusvalenze. Ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze fiscalmente rilevanti, il costo fiscale delle azioni cedute è assunto al netto delle svalutazioni dedotte nei precedenti periodi di imposta.

Laddove siano integrati certi requisiti, le persone fisiche fiscalmente esercenti attività d'impresa, le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice possono optare per l'applicazione dell'Imposta sul Reddito d'Impresa (IRI) in relazione ai redditi derivanti dalla propria attività d'impresa. In tal caso, le plusvalenze concorrono alla determinazione del reddito secondo le regole ordinarie in materia di reddito d'impresa di cui al capo VI, Titolo I del TUIR e sono soggetti a tassazione con aliquota del 24%. Ogni successivo prelevamento di risorse dall'attività di impresa dovrebbe essere interamente tassato ai fini IRPEF nei confronti della persona fisica e dedotto dalla base IRI.

Ai sensi dell'Art. 2 del DM 26 maggio 2017, le plusvalenze e le minusvalenze realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2018 concorrono alla formazione del reddito imponibile per il 58,14% del loro ammontare (anziché nella misura del 49,72% precedentemente prevista). Tale rideterminazione della percentuale, ai sensi dell'Art. 2, comma 3, del DM 26 maggio 2017, non si applica ai soggetti di cui all'Art. 5 del TUIR.

*(iii) Società ed enti di cui all'Art. 73, comma 1, lett. a) e b) del TUIR, fiscalmente residenti in Italia*

Le plusvalenze realizzate dalle società ed enti di cui all'Art. 73, comma 1, lett. a) e b), del TUIR – incluse le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, gli enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, fiscalmente residenti in Italia – mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni concorrono a formare il reddito d'impresa imponibile per il loro intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero, per le partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie negli ultimi tre bilanci, su opzione, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. Tale scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi; se la dichiarazione non viene

presentata la plusvalenza concorre a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è realizzata.

Tuttavia, ai sensi dell'Art. 87 del TUIR (recante il regime c.d. di *participation exemption*), le plusvalenze realizzate relativamente a partecipazioni in società ed enti indicati nell'Art. 73 del TUIR non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti nella misura del 95% del loro ammontare, se le suddette partecipazioni presentano i seguenti requisiti:

- (a) ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente;
- (b) classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso (per i soggetti che redigono il bilancio in base ai Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS si considerano immobilizzazioni finanziarie le azioni diverse da quelle detenute per la negoziazione);
- (c) residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio diverso da quelli che beneficiano di un regime fiscale privilegiato, individuati in base ai criteri di cui all'Art. 167, comma 4, del TUIR (vale a dire, uno Stato o territorio con un regime fiscale, anche speciale, con un livello nominale di tassazione inferiore al 50% di quello applicabile in Italia) o, alternativamente, l'avvenuta dimostrazione, a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalità di cui al comma 5, lettera b) dell'Art. 167 del TUIR, che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato;
- (d) la società partecipata esercita un'impresa commerciale secondo la definizione di cui all'Art. 55 del TUIR; tuttavia tale requisito non rileva per le partecipazioni in società i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati.

I requisiti di cui ai punti (c) e (d) devono sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo delle plusvalenze, almeno dall'inizio del terzo periodo di imposta anteriore al realizzo stesso.

In presenza dei requisiti menzionati, le minusvalenze realizzate dalla cessione di partecipazioni sono indeducibili dal reddito d'impresa.

Ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze fiscalmente rilevanti, il costo fiscale delle azioni cedute è assunto al netto delle svalutazioni dedotte nei precedenti periodi di imposta.

Le minusvalenze e le differenze negative tra i ricavi e i costi relativi ad azioni che non possiedono i requisiti per l'esenzione non rilevano fino a concorrenza dell'importo non imponibile dei dividendi, ovvero dei loro acconti, percepiti nei 36 mesi precedenti il loro realizzo/conseguimento. Tale disposizione: (i) si applica con riferimento alle azioni acquisite nei 36 mesi precedenti il realizzo/conseguimento, sempre che siano soddisfatte le condizioni di cui ai precedenti punti (c) e (d), ma (ii) non si applica ai soggetti che redigono il bilancio in base ai Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS.

Con riferimento ai soggetti che redigono il bilancio in base ai Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS, per le azioni possedute per un periodo inferiore a 12 mesi, in relazione alle quali risultano integrati gli altri requisiti di cui ai precedenti punti (b), (c) e (d) il costo fiscale è ridotto dei relativi utili percepiti durante il periodo di possesso per la quota di detti utili esclusa dalla formazione del reddito imponibile.

In relazione alle minusvalenze ed alle differenze negative tra ricavi e costi relativi ad azioni deducibili dal reddito di impresa, deve inoltre essere segnalato che, ai sensi dell'Art. 5-*quinquies*, comma 3, del Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248, qualora l'ammontare delle suddette minusvalenze e/o differenze negative, derivanti da operazioni su azioni negoziate in mercati regolamentati, risulti superiore a Euro 50.000, anche a seguito di più operazioni, il contribuente dovrà comunicare all'Agenzia delle Entrate, nella dichiarazione dei redditi, i dati e le notizie relativi all'operazione al fine di consentire l'accertamento della conformità delle relative operazioni alle disposizioni dell'Art. 37-*bis*, D.P.R. 600/1973 (si consideri che l'Art. 37-*bis*, D.P.R. 600/1973 è stato abrogato a decorrere dal 2 settembre 2015 e pertanto, ai sensi dell'Art. 1 del D. Lgs. 5 agosto 2015, n. 128, le disposizioni che richiamano l'Art. 37-*bis*, D.P.R. 600/1973, si intendono riferite all'Art. 10-*bis* della L. 27 luglio 2000, n. 212, in quanto compatibili).

Inoltre, ai sensi dell'Art. 1, comma 4, del Decreto Legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito con modificazioni dalla Legge 22 novembre 2002, n. 265, relativamente alle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a Euro 5.000.000, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, realizzate anche a seguito di più atti di disposizione, il contribuente dovrà comunicare all'Agenzia delle Entrate, nella dichiarazione dei redditi, i dati e le notizie necessari al fine di consentire l'accertamento della conformità delle operazioni di cessione con le disposizioni dell'Art. 37-*bis*, D.P.R. 600/1973 (si consideri che l'Art. 37-*bis*, D.P.R. 600/1973, è stato abrogato a decorrere dal 2 settembre 2015 e pertanto, ai sensi dell'Art. 1 del D. Lgs. 5 agosto 2015, n. 128, le disposizioni che richiamano l'Art. 37-*bis*, D.P.R. 600/1973, si intendono riferite all'Art. 10-*bis* della L. 27 luglio 2000, n. 212, in quanto compatibili). Tale obbligo non si applica ai soggetti che predispongono il bilancio in base ai Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS.

Per alcuni tipi di società ed a certe condizioni, le plusvalenze realizzate dai suddetti soggetti mediante cessione di azioni concorrono a formare anche il relativo valore della produzione netta, soggetto ad imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

(iv) Enti di cui all' Art. 73, comma 1, lett. c) del TUIR, e società semplici ed equiparate ai sensi dell'art. 5 del TUIR, fiscalmente residenti in Italia

Le plusvalenze realizzate, al di fuori dell'attività d'impresa, da enti non commerciali residenti in Italia (diversi dagli O.I.C.R. di cui all'Art. 73, comma 5-*quinquies*, del TUIR) e da società semplici residenti nel territorio dello Stato, sono assoggettate a tassazione con le stesse regole previste per le plusvalenze realizzate da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia su partecipazioni detenute non in regime d'impresa. L'Art. 1, comma 88 e ss., della Legge 232/2016 ha previsto per gli enti di previdenza obbligatoria di cui al D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, e al D. Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, a decorrere dal 1° gennaio 2017, al ricorrere di determinate condizioni (incluso un periodo minimo di detenzione) e con alcune limitazioni, l'esenzione ai fini dell'imposta sul reddito dei redditi (comprese le plusvalenze) diversi da quelli relativi a partecipazioni qualificate di cui all'Art. 67, comma 1, lett. c), del TUIR, generati dagli investimenti qualificati indicati al comma 89 del medesimo Art. 1.

(v) Fondi pensione italiani, O.I.C.R. italiani e Fondi Lussemburghesi Storici (diversi dagli O.I.C.R Immobiliari)

Le plusvalenze relative ad azioni detenute da fondi pensione italiani soggetti al regime di cui all'Art. 17 del Decreto 252 sono incluse nel calcolo del risultato annuo di gestione maturato soggetto ad imposta sostitutiva con aliquota del 20%.

L'Art. 1, comma 92 e ss., della Legge 232/2016 ha previsto per i fondi pensione in esame, a decorrere dal 1° gennaio 2017, al ricorrere di determinate condizioni (incluso un periodo minimo di detenzione di 5 anni) e con alcune limitazioni, l'esenzione dall'imposta sui redditi (compresi i dividendi) derivanti dagli investimenti di cui al citato comma 92 (fra cui le Nuove Azioni) e, pertanto, la non concorrenza degli stessi alla formazione della base imponibile dell'imposta prevista dall'Art. 17 del Decreto 252. Sono previsti meccanismi di recupero dell'imposta sostitutiva sul risultato netto di gestione nel caso in cui le azioni della Società siano cedute prima che sia trascorso il periodo minimo di detenzione di 5 anni richiesto ai fini dell'esenzione. Sono previsti meccanismi di recupero dell'imposta sostitutiva sul risultato netto di gestione nel caso in cui le azioni della Società siano cedute prima che sia trascorso il periodo di 5 anni richiesto ai fini dell'esenzione.

Le plusvalenze relative a partecipazioni detenute da O.I.C.R. istituiti in Italia e da Fondi Lussemburghesi storici, sottoposti a vigilanza (diversi dagli O.I.C.R. Immobiliari) non scontano invece alcuna imposizione in capo a tali organismi di investimento ai sensi dell'Art. 73, comma 5-*quinquies*, del TUIR.

(vi) O.I.C.R Immobiliari italiani

Ai sensi del Decreto 351, e a seguito delle modifiche apportate dall'Art. 41-*bis* del Decreto 269/2003, e dall'Art. 9 del Decreto 44/2014, i proventi, ivi incluse le plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni, conseguiti dai fondi comuni di investimento immobiliare italiani istituiti ai sensi dell'Art. 37 del TUF e dell'Art. 14-*bis* della Legge 86, e da SICAF Immobiliari, non scontano alcuna imposizione in capo a tali organismi di investimento, in quanto in Italia non sono soggetti alle imposte sui redditi e all'IRAP. In alcuni casi, i redditi conseguiti da un O.I.C.R. Immobiliare italiano non istituzionale potrebbero essere imputati per trasparenza ai (e concorrere dunque alla formazione del reddito imponibile dei) relativi investitori non istituzionali che detengano una partecipazione superiore al 5% del patrimonio dell'organismo di investimento.

(vii) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato

*Partecipazioni Non Qualificate*

Le plusvalenze realizzate da soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione in Italia (attraverso cui siano detenute le partecipazioni), derivanti dalla Cessione di Partecipazioni Non Qualificate in società italiane negoziate in mercati regolamentati (come l'Emittente), non sono soggette a tassazione in Italia, anche se ivi detenute. Al fine di beneficiare di tale esenzione da imposizione in Italia, agli azionisti fiscalmente non residenti in Italia cui si applichi il regime del risparmio amministrato di cui all'Art. 6 del D.Lgs. n. 461/1997 ovvero che abbiano optato per il regime del risparmio gestito di cui all'Art. 7 del D.Lgs. n. 461/1997, devono produrre al sostituto d'imposta o all'intermediario residente con cui intrattengono rapporti di custodia, amministrazione, deposito o gestione una autocertificazione attestante la non residenza fiscale in Italia.

*Partecipazioni Qualificate*

Le plusvalenze realizzate da soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione in Italia (attraverso cui siano detenute le partecipazioni), derivanti dalla Cessione di Partecipazioni Qualificate concorrono alla formazione del reddito imponibile in Italia del soggetto percipiente secondo le stesse regole previste per le persone fisiche residenti in Italia non esercenti attività d'impresa (concorso alla formazione del reddito imponibile per il 58,14% o per il 49,72% del loro ammontare se realizzate, rispettivamente, dal 1 gennaio 2018 o anteriormente). Tali plusvalenze sono assoggettate

a tassazione unicamente in sede di dichiarazione annuale dei redditi, poiché le stesse non possono essere soggette né al regime del risparmio amministrato, né al regime del risparmio gestito (per le plusvalenze realizzate sino al 31 dicembre 2018). Resta comunque ferma, ove applicabile, l'applicazione delle disposizioni previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, se più favorevoli.

*(viii) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia dotati di stabile organizzazione nel territorio dello Stato*

Relativamente ai soggetti non residenti che detengono la partecipazione attraverso una stabile organizzazione in Italia a cui la partecipazione sia effettivamente connessa, le plusvalenze realizzate mediante cessione della partecipazione concorrono alla formazione del reddito della stabile organizzazione secondo il regime impositivo previsto per le plusvalenze realizzate da società ed enti di cui all'Art. 73, comma 1, lett. a) e b), del TUIR, fiscalmente residenti in Italia, indicato al precedente paragrafo *sub* (iii).

Qualora la partecipazione non sia connessa a una stabile organizzazione in Italia del soggetto non residente, si faccia riferimento a quanto esposto al precedente paragrafo *sub* (vii).

#### **4.11.4 Tassa sui contratti di borsa e imposta di registro**

Ai sensi dell'Art. 37 del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito nella Legge del 28 febbraio 2008 n. 31, la tassa sui contratti di borsa di cui al Regio Decreto 30 dicembre 1923 n. 3278 è stata abrogata. A seguito dell'abrogazione della tassa sui contratti di borsa, secondo la normativa vigente alla Data della Nota Informativa, gli atti aventi ad oggetto la negoziazione di titoli scontano l'imposta di registro come segue: (i) gli atti pubblici e le scritture private autenticate scontano l'imposta di registro in misura fissa pari a Euro 200; (ii) le scritture private non autenticate scontano l'imposta di registro in misura fissa pari a Euro 200 solo in "caso d'uso", a seguito di registrazione volontaria o in caso di "enunciazione".

#### **4.11.5 Imposta sulle transazioni finanziarie**

*(i) Titoli azionari e similari*

Salve determinate esclusioni ed esenzioni previste dalla normativa, sono generalmente soggetti all'imposta sulle transazioni finanziarie di cui all'Art. 1, commi da 491 a 500, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (c.d. "Tobin Tax"), tra l'altro, i trasferimenti di proprietà (o di nuda proprietà) di azioni emesse da società residenti nel territorio dello Stato. Il Decreto Ministeriale 21 febbraio 2013, come modificato dal Decreto Ministeriale del 16 settembre 2013 (**D.M. 21 febbraio 2013**) fornisce le disposizioni attuative per l'applicazione dell'imposta.

L'imposta è dovuta dai soggetti in favore dei quali avviene il trasferimento della proprietà delle azioni emesse da società italiane indipendentemente dalla residenza delle controparti e dal luogo di conclusione dell'operazione. Si considerano a tutti gli effetti acquirenti, a prescindere dal titolo con cui intervengono nell'esecuzione dell'operazione, i soggetti localizzati in Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni e per l'assistenza al recupero dei crediti ai fini dell'imposta, individuati in un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate emanato il 30 maggio 2016, come integrato dai Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 9 giugno 2016 e del 26 ottobre 2016, privi di stabile organizzazione in Italia, sempre che non provvedano ad identificarsi secondo le procedure definite con provvedimento del

Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 18 luglio 2013, come modificato dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 9 marzo 2017.

Sono generalmente responsabili del versamento dell'imposta le banche, le società fiduciarie e le imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento di cui all'Art. 18 del TUF nonché gli altri soggetti che comunque intervengono nell'esecuzione delle predette operazioni (ad esempio i notai che intervengono nella formazione o nell'autentica di atti relativi alle medesime operazioni), ivi compresi gli intermediari non residenti. Qualora nell'operazione intervengano più soggetti tra quelli indicati sopra, l'imposta è versata da colui che riceve direttamente dall'acquirente o dalla controparte finale l'ordine di esecuzione. In mancanza di intermediari che intervengano nell'operazione, l'imposta deve invece essere versata dal contribuente. Per gli adempimenti dovuti in relazione alle operazioni soggette alla Tobin Tax, gli intermediari e gli altri soggetti non residenti in Italia privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato che intervengono in tali operazioni possono nominare un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'Art. 23 del D.P.R. 600/1973; gli intermediari e gli altri soggetti non residenti in Italia che intervengono nelle operazioni, in possesso di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, adempiono invece agli obblighi derivanti dall'applicazione della Tobin Tax tramite la stabile organizzazione.

Se il soggetto a favore del quale avviene il trasferimento della proprietà delle azioni è una banca, una società fiduciaria o un'impresa di investimento abilitata all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento di cui all'Art. 18 del TUF, il medesimo soggetto provvede direttamente al versamento dell'imposta.

Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello del trasferimento della proprietà delle azioni.

L'imposta è generalmente applicata con aliquota dello 0,20% sul valore delle transazioni, determinato sulla base del saldo netto delle transazioni giornaliere (calcolato per ciascun soggetto passivo con riferimento al numero di titoli oggetto delle transazioni regolate nella stessa giornata per singolo strumento finanziario), moltiplicato per il prezzo medio ponderato degli acquisti effettuati nella giornata di riferimento. L'aliquota è ridotta alla metà (0,10%) per i trasferimenti che avvengono a seguito di operazioni concluse in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione. L'aliquota ridotta dello 0,10% si applica anche nel caso di acquisto di azioni tramite l'intervento di un intermediario finanziario che si interponga tra le parti della transazione e acquista i predetti strumenti su un mercato regolamentato o un sistema multilaterale di negoziazione, sempre che tra le transazioni di acquisto e di vendita vi sia coincidenza di prezzo, quantità complessiva e data di regolamento.

Ai fini dell'applicazione della Tobin Tax, il trasferimento della proprietà delle azioni immesse nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli (quali le Nuove Azioni) si considera avvenuto alla data di registrazione dei trasferimenti effettuata all'esito del regolamento della relativa operazione. In alternativa, il soggetto responsabile del versamento dell'imposta, previo assenso del contribuente, può assumere come data dell'operazione la data di liquidazione contrattualmente prevista.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione della Tobin Tax, tra l'altro, i trasferimenti di proprietà di azioni che avvengono a seguito di successione o donazione; le operazioni riguardanti l'emissione e l'annullamento di azioni, ivi incluse le operazioni di riacquisto da parte dell'emittente; l'acquisto di azioni di nuova emissione, anche qualora avvenga a

seguito della conversione di obbligazioni o dell'esercizio di un diritto di opzione spettante al socio della società emittente; le operazioni di acquisizione temporanea di titoli indicate nell'Art. 2, punto 10, del Regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione del 10 agosto 2006, nonché i trasferimenti di proprietà nell'ambito di operazioni di garanzia finanziaria a determinate condizioni; le assegnazioni di azioni a fronte di distribuzione di utili o riserve o di restituzione di capitale sociale; i trasferimenti di proprietà tra società fra le quali sussiste un rapporto di controllo di cui all'Art. 2359, comma 1, n. 1) e 2), e comma 2, del Codice Civile, o che sono controllate dalla stessa società nonché quelli tra O.I.C.R. master e O.I.C.R. *feeder* di cui all'Art. 1, comma 1, del TUF; i trasferimenti derivanti da operazioni di riorganizzazione aziendale di cui all'Art. 4 della direttiva 2008/7/CE, nonché le fusioni e scissioni di O.I.C.R..

Sono altresì esclusi dall'applicazione dell'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento sia inferiore a 500 milioni di Euro, nonché i trasferimenti di proprietà di titoli rappresentativi di azioni o strumenti finanziari partecipativi emessi dalle medesime società. La CONSOB, entro il 10 dicembre di ogni anno, redige e trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze la lista delle società con azioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione italiani che rispettano il sopra menzionato limite di capitalizzazione. Sulla base delle informazioni pervenute, il Ministero dell'economia e delle finanze redige e pubblica sul proprio sito internet, entro il 20 dicembre di ogni anno, la lista delle società residenti nel territorio dello Stato ai fini dell'esenzione. L'esclusione opera anche per i trasferimenti che non avvengono in mercati e sistemi multilaterali di negoziazione. In caso di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione, la verifica dell'inclusione nella suddetta lista avviene a decorrere dall'esercizio successivo a quello per il quale è possibile calcolare una capitalizzazione media per il mese di novembre; fino a tale esercizio, si presume una capitalizzazione inferiore al limite di 500 milioni di Euro.

Inoltre, l'imposta non si applica, tra l'altro:

- (a) ai soggetti che effettuano le transazioni nell'esercizio dell'attività di supporto agli scambi, e limitatamente alla stessa, come definita dall'Art. 2, paragrafo 1, lettera k), del Regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012 nonché dal documento ESMA/2013/158 del 1 febbraio 2013;
- (b) ai soggetti che, per conto di una società emittente, pongono in essere operazioni nell'esercizio dell'attività di sostegno alla liquidità nel quadro delle prassi di mercato ammesse, accettate dalla autorità dei mercati finanziari in applicazione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2003 e della direttiva 2004/72/CE della Commissione del 29 aprile 2004;
- (c) ai fondi pensione sottoposti a vigilanza ai sensi della direttiva 2003/41/CE ed agli enti di previdenza obbligatoria, istituiti negli Stati membri dell'Unione Europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale da emanare in attuazione dell'Art. 11, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239 (attualmente il Decreto Ministeriale 4 settembre 1996), nonché alle altre forme pensionistiche complementari di cui al Decreto 252. L'esenzione si applica, altresì, in caso di soggetti ed enti partecipati esclusivamente dai fondi di cui al periodo precedente;
- (d) agli acquisti ed alle operazioni posti in essere da un intermediario finanziario che si interponga tra due parti ponendosi come controparte di entrambe, acquistando da

una parte e vendendo all'altra un titolo, qualora tra le due transazioni vi sia coincidenza di prezzo, quantità complessiva e data di regolamento delle operazioni in acquisto e vendita, ad esclusione dei casi in cui il soggetto al quale l'intermediario finanziario cede il titolo non adempia alle proprie obbligazioni;

- (e) agli acquisti ed alle operazioni posti in essere da sistemi che si interpongono negli acquisti o nelle operazioni con finalità di compensazione e garanzia degli acquisti o transazioni medesime. A tal fine, si fa riferimento ai soggetti autorizzati o riconosciuti ai sensi del Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento e del Consiglio del 4 luglio 2012 che si interpongono in una transazione su strumenti finanziari con finalità di compensazione e garanzia; per i Paesi nei quali non è in vigore il suddetto regolamento, si fa riferimento ad equivalenti sistemi esteri autorizzati e vigilati da un'autorità pubblica nazionale, purché istituiti in Stati e territori inclusi nella lista di cui al decreto da emanare in attuazione dell'Art. 11, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239 (attualmente il Decreto Ministeriale 4 settembre 1996). Ai sistemi esteri autorizzati e vigilati da un'autorità pubblica nazionale, non istituiti in Stati e territori inclusi nella anzidetta lista, si applicano le previsioni della presente lettera qualora si impegnino a conservare i dati legati agli acquisti ed alle operazioni e a trasmetterli su richiesta all'Agenzia delle Entrate.

L'esenzione prevista per i soggetti di cui ai punti a) e b) è riconosciuta esclusivamente per le attività specificate ai medesimi punti e l'imposta rimane applicabile alla controparte nel caso in cui la medesima sia il soggetto a favore del quale avviene il trasferimento. Sono, inoltre, esenti dalla Tobin Tax le operazioni che hanno come controparte l'Unione Europea ovvero le istituzioni europee, la Banca Centrale Europea e la Banca Europea per gli Investimenti, le banche centrali degli Stati membri dell'Unione Europea e le banche centrali e gli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di altri Stati, nonché gli enti o organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia. La Tobin Tax non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF e IRES), delle imposte sostitutive delle medesime e dell'IRAP.

*(ii) Negoziazioni ad alta frequenza*

Ai sensi dell'Art. 1, comma 495, della Legge 228/2012 le operazioni effettuate sul mercato finanziario italiano sono soggette ad un'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative agli strumenti finanziari di cui all'Art. 1, commi 491 e 492, della Legge 228/2012. Per mercato finanziario italiano si intendono i mercati regolamentati e i sistemi multilaterali di negoziazione autorizzati dalla CONSOB. Si considera attività di negoziazione ad alta frequenza quella generata da un algoritmo informatico che determina in maniera automatica le decisioni relative all'invio, alla modifica o alla cancellazione degli ordini e dei relativi parametri, laddove l'invio, la modifica o la cancellazione degli ordini su strumenti finanziari della medesima specie sono effettuati con un intervallo minimo non superiore al mezzo secondo.

L'imposta si applica con un'aliquota dello 0,02% sul controvalore degli ordini annullati o modificati che in una giornata di borsa superino la soglia numerica del 60% degli ordini immessi e modificati. L'imposta è dovuta dal soggetto che, attraverso gli algoritmi indicati all'Art. 12 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 febbraio 2013, immette gli ordini di acquisto e vendita e le connesse modifiche e cancellazioni di cui all'Art. 13 del medesimo Decreto ministeriale.

#### **4.11.6 Imposta di bollo**

L'Art. 13, commi 2-*bis* e 2-*ter*, della Tariffa, parte prima, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e le relative note 3-*bis* e 3-*ter* dettano la disciplina dell'imposta di bollo proporzionale generalmente applicabile (salvo alcune esclusioni/eccezioni) alle comunicazioni periodiche inviate dalle banche e dagli intermediari finanziari italiani alla propria clientela, relativamente a prodotti finanziari depositati presso di loro, tra i quali si annoverano anche le Nuove Azioni, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati.

Non sono soggetti all'imposta di bollo proporzionale, tra l'altro, i rendiconti e le comunicazioni che gli intermediari italiani inviano a soggetti diversi dai clienti, come definiti, nel Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 30 settembre 2016. Per tali soggetti è prevista l'applicazione dell'imposta di bollo nella misura fissa di Euro 2,00 per ogni estratto conto inviato, ai sensi dell'Art. 13, comma 2, della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

L'imposta di bollo proporzionale non trova applicazione, tra l'altro, per le comunicazioni ricevute dai fondi pensione e dai fondi sanitari.

Il comma 2-*ter* dell'Art. 13 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642 del 1972 prevede che, laddove applicabile, l'imposta di bollo proporzionale è dovuta nella misura del 2 per mille annuo. Non è prevista una misura minima. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche è previsto un tetto massimo di 14.000 Euro ad anno.

L'imposta è riscossa dalle banche e dagli altri intermediari finanziari ed è rapportata al periodo rendicontato. Le comunicazioni periodiche alla clientela si presumono, in ogni caso inviate almeno una volta l'anno, anche nel caso in cui l'intermediario italiano non sia tenuto alla redazione e all'invio di comunicazioni. In tal caso, l'imposta di bollo viene applicata in funzione del valore, come sopra individuato, dei prodotti finanziari calcolato alla data di rendicontazione ovvero al 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto intrattenuto con il cliente. L'imposta di bollo è dovuta e rapportata al periodo rendicontato indipendentemente dalla sussistenza o meno di un obbligo di invio.

L'imposta di bollo si applica sul valore di mercato degli strumenti finanziari o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso, come risultante dalla comunicazione inviata alla clientela.

L'imposta trova applicazione sia con riferimento ad investitori residenti sia con riferimento ad investitori non residenti, per strumenti finanziari detenuti presso intermediari italiani.

Per maggiori informazioni sull'applicabilità e sulla quantificazione di tale imposta si consiglia di contattare il proprio intermediario depositario in quanto soggetto incaricato di applicare l'imposta di bollo in oggetto.

#### **4.11.7 Imposta sul valore delle attività finanziarie**

Ai sensi dell'Art. 19, comma 18 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, le persone fisiche residenti in Italia che detengono all'estero prodotti finanziari – quali le Nuove Azioni – a titolo di proprietà o di altro diritto reale (indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e, dunque, anche se tali prodotti provengono da eredità o donazioni), devono generalmente versare un'imposta sul loro valore (c.d. **IVAFE**).

L'imposta si applica anche sulle partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti residenti in Italia detenute all'estero. Determinati chiarimenti sono stati forniti dall'Agenzia

delle Entrate per il caso di prodotti finanziari detenuti all'estero per il tramite di soggetti interposti.

L'imposta, calcolata sul valore dei prodotti finanziari è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e al periodo di detenzione, si applica con aliquota pari al 2 per mille.

La base imponibile dell'IVAFE corrisponde al valore di mercato dei prodotti finanziari detenuti all'estero rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenuti, o – qualora tale valore non sia disponibile – al valore nominale o di rimborso, anche utilizzando la documentazione dell'intermediario estero di riferimento. Se al 31 dicembre i prodotti non sono più posseduti, si fa riferimento al valore di mercato dei prodotti rilevato al termine del periodo di possesso. Per i prodotti finanziari che hanno una quotazione nei mercati regolamentati deve essere utilizzato questo valore. A prescindere dalla residenza del soggetto emittente o della controparte, l'IVAFE non si applica ai prodotti finanziari – quali le Nuove Azioni – detenuti all'estero, ma affidati in amministrazione a intermediari finanziari italiani (in tal caso, infatti, sono soggette all'imposta di bollo di cui al precedente Paragrafo 4.11.6) e alle attività estere fisicamente detenute dal contribuente in Italia.

Dall'imposta dovuta si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenuti i prodotti finanziari. Il credito non può in ogni caso superare l'imposta dovuta in Italia. Non spetta alcun credito d'imposta se con il Paese nel quale è detenuto il prodotto finanziario è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni (riguardante anche le imposte di natura patrimoniale) che prevede, per l'attività, l'imposizione esclusiva nel Paese di residenza del possessore. In questi casi, per le imposte patrimoniali eventualmente pagate all'estero può essere generalmente chiesto il rimborso all'Amministrazione fiscale del Paese in cui le suddette imposte sono state applicate nonostante le disposizioni convenzionali. I dati sui prodotti finanziari detenuti all'estero vanno indicati nel quadro RW della dichiarazione annuale dei redditi (si veda il successivo paragrafo).

#### **4.11.8 Obblighi di monitoraggio fiscale**

Ai fini della normativa sul monitoraggio fiscale (D.L. 28 giugno 1990, n. 167 e successive modificazioni), le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici e i soggetti equiparati, fiscalmente residenti in Italia, sono tenuti ad indicare nel quadro RW della dichiarazione annuale dei redditi (o in un modulo apposito, in alcuni casi di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi), l'importo degli investimenti (incluse le eventuali Nuove Azioni) detenuti all'estero nel periodo d'imposta, attraverso cui possono essere conseguiti redditi imponibili in Italia. Sono altresì tenuti ai predetti obblighi di dichiarazione i soggetti appartenenti alle categorie sopra elencate che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti e delle attività estere di natura finanziaria, siano titolari effettivi dell'investimento secondo quanto previsto dall'Art. 1, comma 2, lettera u), e dell'Allegato tecnico del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

In relazione alle Nuove Azioni, tali obblighi di monitoraggio non sono applicabili se le Nuove Azioni non sono detenute all'estero e, in ogni caso, se le stesse sono affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti in Italia e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti dalle Nuove Azioni e dai contratti siano assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi (le Circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 38/E del 23 dicembre 2013, n. 19/E del 27 giugno 2014 e 10/E del 13 marzo 2015 hanno fornito ulteriori chiarimenti circa gli obblighi di monitoraggio).

Infine, a seguito (i) dell'accordo intergovernativo intervenuto tra Italia e Stati Uniti d'America con riferimento al recepimento della normativa sul *Foreign Account Tax Compliance Act* (FACTA) e della legge 18 giugno 2015, n. 95, contenente la ratifica ed esecuzione di tale accordo nonché (ii) delle disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri (Common Reporting Standard), implementata con Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2015, i titolari di strumenti finanziari (incluse le Nuove Azioni) possono essere soggetti, in presenza di determinate condizioni, ad alcuni adempimenti informativi.

#### **4.11.9 Imposta sulle successioni e donazioni**

I trasferimenti di partecipazioni o titoli per successione a causa di morte, per donazione o a titolo gratuito rientrano generalmente nell'ambito di applicazione della vigente imposta italiana sulle successioni e donazioni. L'imposta si applica anche sulla costituzione di vincoli di destinazione. Per i soggetti residenti in Italia l'imposta di successione e donazione viene generalmente applicata su tutti i beni e i diritti trasferiti, ovunque esistenti (salve alcune eccezioni). Per i soggetti non residenti, l'imposta di successione e donazione viene applicata esclusivamente sui beni e i diritti esistenti nel territorio italiano. Si considerano in ogni caso esistenti nel territorio italiano le azioni in società che hanno in Italia la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale.

##### Imposta sulle successioni

Ai sensi dell'Art. 2, comma 48, del Decreto Legge 3 ottobre 2006 n. 262 (**Decreto Legge 262/2006**, convertito con modifiche dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286) i trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono generalmente soggetti all'imposta sulle successioni, con le seguenti aliquote, da applicarsi sul valore complessivo netto dei beni:

- (i) per i beni ed i diritti devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, l'aliquota è del 4%, con una franchigia di Euro 1.000.000 per ciascun beneficiario;
- (ii) per i beni ed i diritti devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, l'aliquota è del 6% (con franchigia pari a Euro 100.000 per ciascun beneficiario, per i soli fratelli e sorelle);
- (iii) per i beni ed i diritti devoluti a favore di altri soggetti, l'aliquota è dell'8% (senza alcuna franchigia).

Se il beneficiario è un portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, l'imposta sulle successioni si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di Euro 1,5 milioni.

##### Imposta sulle donazioni

Ai sensi dell'Art. 2, comma 49, del Decreto Legge 262/2006, per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e la costituzione di vincoli di destinazione di beni, l'imposta sulle donazioni è generalmente determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:

- (i) in caso di donazione o di trasferimento a titolo gratuito a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, l'imposta sulle donazioni si applica con un'aliquota del 4% con una franchigia di Euro 1 milione per ciascun beneficiario;
- (ii) in caso di donazione o di trasferimento a titolo gratuito a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, l'imposta sulle donazioni si applica con un'aliquota del 6% (con franchigia pari a Euro 100.000 per ciascun beneficiario, per i soli fratelli e sorelle);
- (iii) in caso di donazione o di trasferimento a titolo gratuito a favore di altri soggetti, l'imposta sulle donazioni si applica con un'aliquota dell'8% (senza alcuna franchigia).

Se il beneficiario è un portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'imposta sulle donazioni si applica esclusivamente sulla parte del valore che supera l'ammontare di Euro 1,5 milioni. Nel caso in cui il beneficiario di un atto di donazione o di altra liberalità tra vivi, avente ad oggetto valori mobiliari inclusi nel campo di applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'Art. 5, D. Lgs. 461/1997, ovvero un suo avente causa a titolo gratuito, ceda i valori stessi entro i successivi cinque anni, è tenuto al pagamento dell'imposta sostitutiva come se la donazione non fosse mai stata fatta (ex Art. 16, comma 1, Legge 18 ottobre 2001, n. 383).

## CAPITOLO 5. CONDIZIONI DELL'OFFERTA

### 5.1 Condizioni, statistiche relative all'offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione

#### 5.1.1 Condizioni alle quali l'Offerta è subordinata

L'Offerta non è subordinata ad alcuna condizione.

#### 5.1.2 Ammontare totale dell'Offerta

L'Offerta ha ad oggetto massime n. 32.652.314 Nuove Azioni, per un controvalore di massimi Euro 499.906.927,34 (comprensivo di sovrapprezzo).

Le Nuove Azioni sono offerte in opzione, ai sensi dell'Art. 2441, comma 1, del Codice Civile: (i) agli azionisti dell'Emittente; e (ii) ai titolari delle Obbligazioni Convertibili.

Le Nuove Azioni sono offerte al Prezzo di Offerta di Euro 15,31 per azione, sulla base del seguente rapporto di opzione: 2 Nuove Azioni ogni 15 Diritti di Opzione.

Si segnala che: (i) per ciascuna azione dell'Emittente in circolazione è accreditato un Diritto di Opzione; e (ii) per ciascuna Obbligazione Convertibile sono accreditati n. 2.915 Diritti di Opzione (importo corrispondente al numero delle azioni teoricamente spettanti ai portatori delle Obbligazioni Convertibili, calcolato sulla base di quanto previsto nel relativo regolamento e del prezzo di conversione applicabile alla Data della Nota Informativa, pari a Euro 34,2949, con arrotondamento per difetto).

La tabella di seguito riportata riassume i dati rilevanti dell'Offerta.

Dati rilevanti dell'Offerta	
Numero massimo di Nuove Azioni offerte in sottoscrizione	n. 32.652.314 Nuove Azioni
Rapporto di opzione	2 Nuove Azioni ogni 15 Diritti di Opzione
Prezzo di Offerta	Euro 15,31 per azione
Controvalore massimo dell'Aumento di Capitale	Euro 499.906.927,34
Numero totale di azioni dell'Emittente in circolazione alla Data della Nota Informativa	n. 235.491.932 azioni ordinarie
Numero totale di azioni dell'Emittente componenti il capitale sociale in caso di integrale sottoscrizione dell'Aumento di Capitale	n. 268.144.246 azioni ordinarie
Capitale sociale dell'Emittente <i>ante</i> Offerta	Euro 23.549.193,20
Capitale sociale dell'Emittente <i>post</i> Offerta in caso di integrale sottoscrizione dell'Aumento di Capitale	Euro 26.814.424,60
Percentuale delle Nuove Azioni sul totale delle azioni emesse dall'Emittente in caso di integrale sottoscrizione dell'Aumento di Capitale	12,18%

#### 5.1.3 Periodo di validità dell'Offerta e modalità di sottoscrizione

Il Periodo di Opzione decorre dal 2 luglio 2018 al 19 luglio 2018 (estremi inclusi).

I Diritti di Opzione, che daranno diritto alla sottoscrizione delle Nuove Azioni, dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, durante il Periodo di Opzione tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata che sono tenuti a dare

le relative istruzioni a Monte Titoli entro le ore 14:00 dell'ultimo giorno del Periodo di Opzione.

Pertanto, ciascun sottoscrittore dovrà presentare apposita richiesta di sottoscrizione con le modalità e nel termine che il suo intermediario depositario gli avrà comunicato per assicurare il rispetto del termine di cui sopra.

I Diritti di Opzione saranno negoziabili in Borsa dal giorno 2 luglio 2018 al giorno 13 luglio 2018 (estremi inclusi).

La tabella di seguito riportata illustra il calendario indicativo dell'Offerta.

<b>Calendario indicativo dell'Offerta</b>	
<b>Inizio del Periodo di Opzione</b>	2 luglio 2018
<b>Ultimo giorno di negoziazione in Borsa del Diritti di Opzione</b>	13 luglio 2018
<b>Termine del Periodo di Opzione e termine ultimo di sottoscrizione delle Nuove Azioni</b>	19 luglio 2018
<b>Comunicazione dei risultati dell'Offerta</b>	Entro 5 giorni lavorativi dal termine del Periodo di Opzione

Il calendario dell'Offerta è indicativo e potrebbe subire modifiche al verificarsi di eventi e circostanze indipendenti dalla volontà dell'Emittente, ivi inclusi particolari condizioni di volatilità dei mercati finanziari, che potrebbero pregiudicare il buon esito dell'Offerta. Eventuali modifiche del Periodo di Opzione saranno comunicate al pubblico con apposito avviso da pubblicarsi con le stesse modalità di diffusione della Nota Informativa. Resta comunque inteso che l'inizio dell'Offerta avverrà entro e non oltre un mese dalla data della comunicazione del provvedimento di approvazione della Nota Informativa da parte di CONSOB.

Le adesioni all'Offerta non possono essere soggette ad alcuna condizione e sono irrevocabili, salvo i casi previsti dalla legge. Ai sottoscrittori, pertanto, non è concessa la possibilità di ritirare le sottoscrizioni delle Nuove Azioni, fatta salva l'ipotesi di revoca prevista dall'Art. 95-bis, comma 2, del TUF, vale a dire in caso di pubblicazione di un supplemento al prospetto ai sensi dell'Art. 94, comma 7, del TUF.

L'adesione all'Offerta avverrà mediante sottoscrizione di moduli appositamente predisposti dagli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli.

L'Emittente non risponde di eventuali ritardi imputabili agli intermediari autorizzati nell'esecuzione delle disposizioni impartite dai richiedenti in relazione all'adesione all'Offerta. La verifica della regolarità e delle adesioni pervenute agli intermediari autorizzati sarà effettuata dagli stessi.

In caso di mancata vendita sul mercato dei Diritti di Opzione entro il termine di negoziazione degli stessi e/o di mancato esercizio dei Diritti di Opzione entro il termine del Periodo di Opzione, il titolare del Diritto di Opzione decadrà dalla possibilità di vendere sul mercato e/o esercitare ciascun Diritto di Opzione, senza che gli venga riconosciuto alcun indennizzo, rimborso delle spese ovvero beneficio economico di qualsivoglia natura.

I Diritti di Opzione non esercitati entro il termine del Periodo di Opzione saranno offerti sul Mercato Telematico Azionario dall'Emittente entro il mese successivo alla fine del

Periodo di Opzione, per almeno cinque giorni di mercato aperto (e salvo che non siano già integralmente venduti), ai sensi dell'Art. 2441, comma 3, del Codice Civile. Le date di inizio e di chiusura del periodo di Offerta in Borsa verranno comunicate al pubblico mediante apposito avviso.

#### **5.1.4 Informazioni circa la revoca o sospensione dell'Offerta**

L'Offerta in Opzione diverrà irrevocabile alla data del deposito presso il Registro delle Imprese di Milano del corrispondente avviso, ai sensi dell'Art. 2441, comma 2, del Codice Civile.

Qualora non si desse esecuzione all'Offerta nei termini previsti nella presente Nota Informativa, ne verrà data comunicazione al pubblico e a CONSOB entro il giorno di borsa aperta antecedente quello previsto per l'inizio del Periodo di Opzione, mediante apposito avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e contestualmente trasmesso a CONSOB.

#### **5.1.5 Riduzione della sottoscrizione e modalità di rimborso**

Non è prevista alcuna possibilità per gli aderenti all'Offerta di ridurre, neanche parzialmente, la propria sottoscrizione, né è pertanto previsto alcun rimborso dell'ammontare versato a tal fine.

#### **5.1.6 Ammontare della sottoscrizione**

L'Offerta è destinata agli azionisti e ai titolari delle Obbligazioni Convertibili dell'Emittente con un rapporto di opzione pari a 2 Nuove Azioni ogni 15 Diritti di Opzione.

Non sono previsti quantitativi minimi o massimi di sottoscrizione.

#### **5.1.7 Possibilità di ritirare e/o revocare la sottoscrizione**

L'adesione all'Offerta è irrevocabile, salvo i casi di legge, e non può essere sottoposta a condizioni.

Ai sottoscrittori, pertanto, non è concessa la possibilità di ritirare la sottoscrizione delle Nuove Azioni, fatta salva l'ipotesi di revoca prevista dall'Art. 95-bis, comma 2, del TUF, vale a dire in caso di pubblicazione di un supplemento al prospetto in pendenza di offerta ai sensi dell'Art. 94, comma 7, del TUF.

In tal caso, i sottoscrittori che avessero già concordato di sottoscrivere Nuove Azioni prima della pubblicazione del supplemento possono esercitare il diritto di revocare la loro adesione entro il termine che sarà stabilito nel supplemento ma che non dovrà essere in ogni caso inferiore a due giorni lavorativi dopo tale pubblicazione.

#### **5.1.8 Pagamento e consegna delle Nuove Azioni**

Il pagamento integrale delle Nuove Azioni dovrà essere effettuato all'atto della sottoscrizione delle stesse, presso l'intermediario autorizzato presso il quale è stata presentata la richiesta di sottoscrizione mediante esercizio dei relativi Diritti di Opzione. Nessun onere o spesa accessoria è prevista da parte dell'Emittente a carico del richiedente.

Le Nuove Azioni sottoscritte entro la fine del Periodo di Opzione saranno accreditate sui conti degli intermediari autorizzati, aderenti al sistema gestito da Monte Titoli, al termine della fase di regolamento dell'ultimo giorno del Periodo di Opzione, con disponibilità in pari data.

Le Nuove Azioni sottoscritte entro la fine dell'Offerta in Borsa saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli al termine della fase di regolamento dell'ultimo giorno di esercizio dei Diritti di Opzione nell'ambito dell'Offerta in Borsa, con disponibilità in pari data.

#### **5.1.9 Pubblicazione dei risultati dell'Offerta**

Trattandosi di un'offerta in opzione, il soggetto tenuto a comunicare al pubblico e alla CONSOB i risultati dell'Offerta è l'Emittente.

I risultati dell'Offerta al termine del Periodo di Opzione verranno comunicati entro cinque giorni lavorativi dal termine del Periodo di Opzione, mediante diffusione di apposito comunicato.

Entro il mese successivo alla scadenza del Periodo di Opzione l'Emittente offrirà in Borsa gli eventuali Diritti di Opzione non esercitati al termine del Periodo di Opzione ai sensi dell'Art. 2441, comma 3, del Codice Civile. Entro il giorno precedente l'inizio dell'eventuale periodo di Offerta in Borsa sarà pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e sul sito internet dell'Emittente un avviso con indicazione del numero dei Diritti di Opzione non esercitati da offrire in borsa ai sensi dell'Art. 2441, comma 3, Codice Civile e delle date delle sessioni cui l'Offerta in Borsa sarà effettuata.

Ove si debba procedere all'Offerta in Borsa, la comunicazione dei risultati definitivi dell'Offerta sarà effettuata entro cinque giorni lavorativi dal termine dell'Offerta in Borsa stessa, mediante apposito comunicato.

#### **5.1.10 Procedura per l'esercizio di un eventuale diritto di prelazione, per la negoziabilità dei diritti di sottoscrizione e per il trattamento dei diritti di sottoscrizione non esercitati**

Lo Statuto non prevede diritti di prelazione sulle Nuove Azioni.

I Diritti di Opzione dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, durante il Periodo di Opzione, tra il 2 luglio 2018 e il 19 luglio 2018 (estremi compresi), presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli, che sono tenuti a dare istruzioni a Monte Titoli entro le ore 14:00 (fuso orario italiano) dell'ultimo giorno del Periodo di Opzione.

Pertanto, ciascun sottoscrittore dovrà presentare apposita richiesta di sottoscrizione con le modalità e nel termine che il suo intermediario depositario gli avrà comunicato per assicurare il rispetto del termine finale di cui sopra. A tal fine, potrebbe essere necessario che i sottoscrittori presentino le proprie richieste di sottoscrizione con congruo anticipo rispetto al predetto termine.

I Diritti di Opzione saranno negoziabili sul Mercato Telematico Azionario dal 2 luglio 2018 al 13 luglio 2018 (estremi compresi) in conformità al Regolamento di Borsa e nel rispetto del disposto dell'Art. 2441 Codice Civile e di ogni altra disposizione di legge applicabile.

In caso di mancata vendita sul mercato dei Diritti di Opzione entro il termine di negoziazione degli stessi e/o di mancato esercizio dei Diritti di Opzione entro il termine del Periodo di Opzione, il titolare del Diritto di Opzione decadrà dalla possibilità di vendere sul mercato e/o esercitare ciascun Diritto di Opzione, senza che gli venga riconosciuto alcun indennizzo, rimborso delle spese ovvero beneficio economico di qualsivoglia natura.

I Diritti di Opzione non esercitati entro il termine del Periodo di Opzione saranno offerti dall'Emittente sul Mercato Telematico Azionario ai sensi dell'Art. 2441, comma 3, Codice Civile.

## 5.2 Piano di ripartizione e assegnazione

### 5.2.1 *Categorie di investitori potenziali ai quali le Nuove Azioni sono offerte e mercati*

Le Nuove Azioni sono offerte in sottoscrizione esclusivamente ai titolari di azioni e delle Obbligazioni Convertibili dell'Emittente.

L'Offerta è promossa esclusivamente in Italia, sulla base del Documento di Registrazione, della Nota Informativa e della Nota di Sintesi.

Le Nuove Azioni e i relativi Diritti di Opzione non sono stati e non saranno registrati ai sensi dello *United States Securities Act* del 1933 e sue successive modifiche (il **Securities Act**), vigente negli Stati Uniti d'America, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Australia, Canada, Giappone e negli ulteriori Altri Paesi, come *infra* definiti, e non potranno conseguentemente essere offerti, venduti o comunque consegnati, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Canada, Giappone, Australia o negli ulteriori Altri Paesi. Nessuno strumento finanziario può essere offerto o negoziato negli Stati Uniti d'America, in Australia, Canada, Giappone o negli ulteriori Altri Paesi in assenza di specifica registrazione in conformità alle disposizioni di legge applicabili ovvero di deroga rispetto alle medesime disposizioni.

L'Offerta in Opzione, quindi, non è rivolta, direttamente o indirettamente, e non potrà essere accettata, direttamente o indirettamente, negli o dagli Stati Uniti d'America, Canada, Australia, Giappone, nonché in o da qualsiasi altro Paese, diverso dall'Italia, nel quale l'Offerta non sia consentita (gli **Altri Paesi**) in assenza di autorizzazioni da parte delle competenti autorità o di applicabili esenzioni di legge o regolamentari, tramite i servizi di ogni mercato regolamentato degli Stati Uniti d'America, Canada, Australia, Giappone, nonché degli ulteriori Altri Paesi, né tramite i servizi postali o attraverso qualsiasi altro mezzo di comunicazione o commercio nazionale o internazionale riguardante Stati Uniti d'America, Canada, Australia, Giappone, nonché gli ulteriori Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, la rete postale, il *fax*, il *telex*, la posta elettronica, il telefono e *internet* e/o qualsiasi altro mezzo o supporto informatico). Parimenti, non saranno accettate adesioni effettuate mediante tali servizi, mezzi o strumenti.

Né il Documento di Registrazione, la Nota Informativa o la Nota di Sintesi né qualsiasi altro documento afferente all'Offerta viene spedito e non deve essere spedito o altrimenti inoltrato, reso disponibile, distribuito o inviato negli o dagli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché negli o dagli Altri Paesi. Coloro i quali ricevono tali documenti (inclusi, tra l'altro, custodi, delegati e fiduciari) non devono distribuire, inviare o spedire alcuno di essi negli o dagli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché negli o dagli Altri Paesi, né tramite i servizi postali o attraverso qualsiasi altro mezzo di comunicazione o commercio nazionale o internazionale riguardante gli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché gli Altri Paesi.

Ogni adesione all'Offerta posta in essere, direttamente o indirettamente, in violazione delle limitazioni di cui sopra sarà considerata non valida e non sarà accettata. Gli azionisti dell'Emittente e i titolari delle Obbligazioni Convertibili che non si trovano sul territorio italiano e/o che non siano residenti in Italia, prima di intraprendere qualsiasi iniziativa in relazione all'Offerta, dovrebbero avvalersi di specifici pareri legali in materia.

L'Emittente si riserva il diritto di non consentire a tali soggetti l'esercizio e/o la vendita dei suddetti Diritti di Opzione qualora dovesse riscontrare che ciò violi leggi e/o regolamenti applicabili negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia e negli ulteriori Altri Paesi.

L'Emittente ha predisposto anche un documento informativo in lingua inglese (*International Offering Circular*) destinato: (i) negli Stati Uniti d'America, a "qualified institutional buyers", come definiti dalla Rule 144A adottata ai sensi del Securities Act ("QIBs"), mediante collocamenti privati ai sensi della Sezione 4(a)(2) del Securities Act; e (ii) al di fuori degli Stati Uniti d'America, a investitori istituzionali in ottemperanza a quanto previsto dalle Regulation S emanate ai sensi del Securities Act.

### **5.2.2 Principali azionisti, membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'Emittente che intendono aderire all'Offerta e persone che intendono aderire all'Offerta per più del 5%**

Per quanto a conoscenza dell'Emittente, alla Data della Nota Informativa nessuno degli azionisti rilevanti (per tali intendendosi coloro che detengono partecipazioni pari o superiori al 3% del capitale sociale dell'Emittente), dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale nonché dei dirigenti con responsabilità strategica dell'Emittente hanno assunto alcun impegno o espresso alcuna determinazione in ordine alla sottoscrizione delle Nuove Azioni loro spettanti in opzione in relazione alle azioni da loro eventualmente possedute.

Per quanto riguarda gli impegni assunti dai Garanti si rinvia al successivo Paragrafo 5.4.3 della Nota Informativa.

### **5.2.3 Informazioni da comunicare prima dell'assegnazione**

Vista la natura dell'Offerta in Opzione, non sono previste comunicazioni ai sottoscrittori prima dell'assegnazione delle Nuove Azioni.

### **5.2.4 Procedura per la comunicazione ai sottoscrittori delle assegnazioni**

La comunicazione di avvenuta assegnazione delle Nuove Azioni verrà effettuata dagli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli.

### **5.2.5 Sovrallocazione e "greenshoe"**

Non applicabile all'Offerta.

## **5.3 Fissazione del prezzo**

### **5.3.1 Prezzo dell'Offerta e spese a carico del sottoscrittore**

L'Assemblea straordinaria dell'Emittente del 12 aprile 2018 che ha approvato l'Aumento di Capitale ha deliberato, *inter alia* e in conformità alla prassi di mercato, di conferire al Consiglio di Amministrazione il potere di definire, in prossimità dell'avvio dell'Offerta, i termini e le modalità dell'Aumento di Capitale stesso.

In particolare, è stato conferito al Consiglio di Amministrazione il potere di determinare il prezzo di sottoscrizione delle Nuove Azioni in prossimità dell'avvio dell'Offerta tenuto conto della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, delle condizioni del mercato in generale e delle prassi di mercato per operazioni similari, eventualmente applicando uno sconto rispetto al prezzo teorico ex diritto – c.d. *theoretical ex-right price* ("TERP") – delle azioni esistenti, calcolato sulla base del prezzo ufficiale di Borsa nel giorno di mercato aperto in cui il prezzo di sottoscrizione è

determinato dal Consiglio di Amministrazione o, ove non disponibile, del giorno di Borsa aperta immediatamente precedente.

Il Consiglio di Amministrazione del 27 giugno 2018 ha determinato il Prezzo di Offerta delle Nuove Azioni in Euro 15,31 per azione, facendo applicazione dei criteri indicati dall'Assemblea straordinaria del 12 aprile 2018, con uno sconto sul prezzo teorico ex diritto (*theoretical ex-right price* - TERP) delle azioni ordinarie esistenti pari al 25,82%, calcolato secondo le metodologie correnti.

Non sono previsti oneri o spese accessorie da parte dell'Emittente a carico del sottoscrittore delle Nuove Azioni.

### **5.3.2 Comunicazione del prezzo dell'Offerta**

Il Prezzo di Offerta risulta determinato alla Data della Nota Informativa e, pertanto, non sono previste ulteriori procedure per la comunicazione dello stesso.

### **5.3.3 Limitazioni del diritto di opzione**

Le Nuove Azioni sono offerte in opzione agli azionisti dell'Emittente e ai portatori delle Obbligazioni Convertibili ai sensi dell'Art. 2441, commi 1 e 2, del Codice Civile e non sono previste limitazioni ai Diritti di Opzione spettanti a tali azionisti e titolari delle Obbligazioni Convertibili.

### **5.3.4 Differenza sostanziale tra prezzo dell'Offerta e il prezzo degli strumenti finanziari pagato nel corso dell'anno precedente o da pagare da parte dei membri degli organi di amministrazione, direzione, vigilanza, principali dirigenti o persone ad essi affiliate**

Per quanto a conoscenza dell'Emittente, fatta eccezione per gli acquisti eventualmente effettuati e comunicati al mercato in conformità alla normativa vigente, nel corso del 2017 i membri del Consiglio di Amministrazione, i membri del Collegio Sindacale e i dirigenti con responsabilità strategiche dell'Emittente o persone strettamente legate agli stessi non hanno acquistato azioni dell'Emittente a un prezzo sostanzialmente differente dal Prezzo di Offerta.

Si segnala peraltro che l'Assemblea dell'Emittente del 12 aprile 2018 ha approvato: (i) il piano di incentivazione a lungo termine per il *management* relativo agli esercizi 2018-2020 il quale, nel disciplinare le forme di coinvestimento di parte del *bonus* annuale e il piano di *performance share*, prevede l'assegnazione a titolo gratuito di azioni dell'Emittente anche a favore di Amministratori e dirigenti con responsabilità strategiche dell'Emittente (si veda il Capitolo 15, Paragrafo 15.1.4 del Documento di Registrazione); e (ii) il piano di partecipazione azionaria a favore dei dipendenti (c.d. Piano YES) il quale prevede per i dipendenti del Gruppo Prysmian (ivi inclusi dirigenti con responsabilità strategiche) la possibilità di acquistare azioni dell'Emittente a condizioni agevolate (sconto) (si veda il Capitolo 17, Paragrafo 17.3 del Documento di Registrazione).

Si segnala inoltre che, in esecuzione del precedente piano di incentivazione a lungo termine per il *management* relativo agli esercizi 2015-2017, approvato dall'Assemblea della Società in data 16 aprile 2015, in data 21 maggio 2018 sono state emesse e assegnate a titolo gratuito (anche a favore di Amministratori e dirigenti con responsabilità strategiche della Società) azioni dell'Emittente.

## **5.4 Collocamento e sottoscrizione**

### **5.4.1 Responsabile del collocamento e coordinatori dell'Offerta**

Trattandosi di un'offerta in opzioni ai sensi dell'Art. 2441, commi 1 e 2, del Codice Civile, non esiste un responsabile del collocamento.

#### **5.4.2 Organismi incaricati del servizio finanziario**

Le richieste di sottoscrizione delle Nuove Azioni devono essere trasmesse tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli.

#### **5.4.3 Impegni di sottoscrizione e garanzia**

In data 27 giugno 2018 l'Emittente e i Garanti hanno sottoscritto il Contratto di Garanzia, retto dalla legge italiana, avente ad oggetto l'impegno dei Garanti a sottoscrivere, disgiuntamente e senza alcun vincolo di solidarietà tra di loro, le Nuove Azioni rimaste eventualmente inoperte al termine dell'Offerta in Borsa, fino all'importo massimo complessivo di Euro 499.906.927,34 e in proporzione ai rispettivi impegni assunti.

Il Contratto di Garanzia prevede, in linea con la prassi di mercato, la facoltà dei Garanti di recedere dallo stesso, al verificarsi, tra la data del Contratto di Garanzia e la data prevista per la sottoscrizione e il pagamento delle Nuove Azioni da parte dei Garanti, di una o più delle circostanze disciplinate nel Contratto di Garanzia e di seguito illustrate:

- (i) il verificarsi di uno dei seguenti eventi:
  - (a) mutamenti negativi rilevanti (*material adverse change*) (o sviluppi che sia ragionevolmente probabile che determineranno mutamenti negativi rilevanti) nelle condizioni finanziarie o di altra natura, nei risultati, nell'attività, nell'operatività o nelle prospettive dell'Emittente ovvero dell'Emittente e delle sue controllate, complessivamente considerate;
  - (b) lo scoppio o l'intensificarsi di ostilità o atti di terrorismo, la dichiarazione da parte della Repubblica Italiana, del Regno Unito, gli Stati Uniti d'America o di qualsiasi Paese facente parte dello Spazio Economico Europeo di un'emergenza nazionale, guerra, o altra calamità o crisi ovvero ancora qualsiasi altro evento che determini mutamenti negativi rilevanti, purché in ciascuna di tali ipotesi ne derivino effetti negativi rilevanti sui mercati finanziari negli Stati Uniti d'America, nel Regno Unito, in Italia;
  - (c) un mutamento negativo rilevante a livello internazionale nelle condizioni finanziarie, politiche, economiche, o valutarie;
  - (d) una sospensione delle, o grave limitazione nelle, negoziazioni delle azioni della Società posta in essere da parte di Borsa Italiana per almeno due giorni consecutivi (e sempreché tale sospensione o grave limitazione non sia dovuta a ragioni connesse all'annuncio dell'Offerta);
  - (e) una generale sospensione o grave limitazione nelle negoziazioni presso Borsa Italiana, il *New York Stock Exchange* o il *London Stock Exchange*;
  - (f) la fissazione di prezzi minimi o massimi per le compravendite (o la fissazione di forchette massime di prezzi) presso Borsa Italiana, il *New York Stock Exchange* o il *London Stock Exchange* ovvero da parte di ogni altra autorità governativa; o
  - (g) una distorsione significativa nel sistema dei servizi bancari, di liquidazione (*clearance*) o di regolamento (*settlement*) di strumenti finanziari in Italia, nel Regno Unito o negli Stati Uniti d'America e/o la dichiarazione di moratorie generali relative all'attività bancaria da parte delle competenti autorità in Italia, nel Regno Unito e negli Stati Uniti d'America;

purché, nelle ipotesi di cui ai precedenti punti (i)(b), (i)(c), (i)(e) o (i)(f), gli eventi ivi richiamati, secondo il giudizio di buona fede dei Garanti previa consultazione con l'Emittente, possano pregiudicare il buon esito dell'Aumento di Capitale;

- (ii) il verificarsi di uno dei seguenti eventi:
  - (a) mutamenti nel capitale sociale della Società – diversi dai mutamenti derivanti dall'esercizio di diritti di conversione, sottoscrizione o assegnazione di azioni derivanti dalle Obbligazioni Convertibili ovvero da piani di incentivazione dei dipendenti e/o del *management* già esistenti e resi pubblici alla data del Contratto di Garanzia (ivi inclusi il Piano YES e il Piano LTI 2018-2020, come definiti nel Documento di Registrazione);
  - (b) distribuzioni di dividendi straordinari da parte della Società;
  - (c) il *delisting* delle azioni della Società;

purché, in tutte le ipotesi di cui al presente punto (ii), gli eventi ivi richiamati, secondo il giudizio di buona fede dei Garanti previa consultazione con l'Emittente, possano pregiudicare il buon esito dell'Aumento di Capitale;
- (iii) il verificarsi di un inadempimento da parte della Società degli impegni assunti ai sensi del Contratto di Garanzia;
- (iv) la circostanza che le dichiarazioni e garanzie rese dalla Società nel Contratto di Garanzia risultino non veritiere, inaccurate e/o incomplete;
- (v) la pubblicazione di un supplemento al prospetto ai sensi dell'Art. 94, comma 7, del TUF nel caso in cui l'ammontare delle revocche poste in essere dai sottoscrittori dell'Aumento di Capitale in conseguenza e successivamente a tale pubblicazione del supplemento sia tale da pregiudicare in modo rilevante (o potrebbe pregiudicare in modo rilevante), secondo il giudizio di buona fede dei Garanti previa consultazione con l'Emittente, il buon esito dell'Aumento di Capitale.

Il diritto di recesso potrà essere validamente esercitato dai Garanti solo congiuntamente.

Inoltre, le obbligazioni dei Garanti derivanti dal Contratto di Garanzia sono soggette ad alcune condizioni, quali:

- (a) la ricezione, entro la data di pagamento, delle *opinion*, attestazioni, o *comfort letters* previste dal Contratto di Garanzia stesso, come da prassi di mercato per operazioni simili;
- (b) l'ottenimento delle autorizzazioni richieste per l'effettuazione dell'Offerta e la quotazione delle Nuove Azioni;
- (c) che l'Offerta non sia ritirata o revocata o comunque non venga meno per effetto di provvedimenti di un'autorità ovvero di un organo sociale dell'Emittente e che la stessa abbia inizio il 2 luglio 2018.

Per informazioni sulla stima delle spese relative all'Offerta, ivi incluse le commissioni da riconoscere ai Garanti, si rinvia al Capitolo 8 della Nota Informativa.

Per informazioni sulla stima delle spese relative all'Offerta, ivi incluse le commissioni da riconoscere ai Garanti, si rinvia al Capitolo 8 della Nota Informativa.

#### **5.4.4 Data di stipula degli accordi di sottoscrizione**

Gli impegni dei Garanti di cui al precedente Paragrafo 5.4.3 sono stati assunti in data 27 giugno 2018.

## **CAPITOLO 6. AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITA' DI NEGOZIAZIONE**

### **6.1 Domanda di ammissione alle negoziazioni**

Le Nuove Azioni saranno ammesse, in via automatica, alla quotazione ufficiale presso il Mercato Telematico Azionario ai sensi dell'Art. 2.4.1, comma 7, del Regolamento di Borsa, al pari delle azioni ordinarie dell'Emittente quotate alla Data della Nota Informativa.

Il Documento di Registrazione, la Nota Informativa e la Nota di Sintesi costituiscono anche un prospetto ai fini della quotazione delle Nuove Azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale.

### **6.2 Altri mercati regolamentati**

Alla Data della Nota Informativa le azioni ordinarie dell'Emittente sono quotate esclusivamente presso il Mercato Telematico Azionario.

### **6.3 Altre operazioni**

In prossimità dell'Offerta non sono previste altre operazioni di sottoscrizione o di collocamento pubblico o privato di azioni ordinarie ovvero di strumenti finanziari di altra classe dell'Emittente.

### **6.4 Intermediari nelle operazioni sul mercato secondario**

Non applicabile all'Offerta.

### **6.5 Stabilizzazione**

Non è previsto lo svolgimento di alcuna attività di stabilizzazione da parte dell'Emittente o di soggetti dallo stesso incaricati.

## **CAPITOLO 7. TITOLARI DI STRUMENTI FINANZIARI CHE PROCEDONO ALLA VENDITA**

### **7.1 Azionisti venditori**

Nell'ambito dell'Offerta non è previsto alcun azionista venditore.

Le Nuove Azioni sono offerte direttamente dall'Emittente e, pertanto, per tutte le informazioni riguardanti l'Emittente e il Gruppo Prysmian si fa espressamente rinvio ai dati e alle informazioni forniti nel Documento di Registrazione, nella Nota Informativa e nella Nota di Sintesi.

### **7.2 Strumenti finanziari offerti in vendita da ciascuno degli azionisti venditori**

Non applicabile all'Offerta.

### **7.3 Accordi di lock-up**

Nell'ambito del Contratto di Garanzia, l'Emittente ha assunto l'impegno nei confronti dei Garanti a non effettuare, se non con il loro preventivo consenso scritto (che non potrà essere irragionevolmente negato o ritardato), a far data dalla sottoscrizione del Contratto di Garanzia e sino al 180° giorno dalla data di chiusura dell'Aumento di Capitale, direttamente o indirettamente, alcune operazioni quali: cessioni o trasferimenti di azioni dell'Emittente, costituzione di vincoli o altre operazioni aventi simili effetti; stipulazione di contratti di *swap* o altri tipi di accordi che abbiano l'effetto di trasferire a terzi i benefici economici connessi alla titolarità di azioni dell'Emittente (sia con regolamento mediante consegna fisica di azioni sia in denaro); emissione di nuove azioni o, in ogni caso, effettuazione di aumenti di capitale o emissioni di obbligazioni convertibili o altri strumenti finanziari convertibili o scambiabili in azioni dell'Emittente o che comunque diano il diritto di acquistare e/o sottoscrivere azioni dell'Emittente (tali impegni, il **Lock-up**).

I suddetti impegni sono peraltro soggetti a una serie di eccezioni e limitazioni, in linea con la prassi per questo tipo di operazioni, quali: l'Aumento di Capitale; ogni altro aumento di capitale o cessione di azioni posti in essere per ottemperare a norme di legge o richieste di competenti autorità; qualsiasi emissione o trasferimento di azioni posto in essere per effetto dell'esercizio dei diritti di conversione spettanti alle Obbligazioni Convertibili o in connessione ai piani di incentivazione del *management* e/o dei dipendenti già in essere e resi pubblici alla data del Contratto di Garanzia; qualsiasi cessione di azioni proprie poste in essere con le modalità autorizzate dall'Assemblea ordinaria dell'Emittente del 12 aprile 2018.

## **CAPITOLO 8. SPESE LEGATE ALL'OFFERTA**

I proventi derivanti dall'Aumento di Capitale, in caso di integrale sottoscrizione dello stesso, al netto degli oneri relativi alla realizzazione dell'operazione, sono stimati pari a Euro 490,9 milioni.

L'ammontare complessivo delle spese è stimato in massimi Euro 9 milioni, comprensivi di spese per consulenza, spese vive e delle commissioni dovute ai Garanti ai sensi del Contratto di Garanzia.

## **CAPITOLO 9. DILUIZIONE**

### **9.1 Diluizione immediata derivante dall'Offerta**

Le Nuove Azioni sono offerte in opzione a tutti gli azionisti dell'Emittente e ai portatori delle Obbligazioni Convertibili e, pertanto, non vi saranno effetti diluitivi derivanti dall'Aumento di Capitale in termini di quota percentuale di partecipazione sul capitale sociale nei confronti degli azionisti dell'Emittente e dei titolari di Obbligazioni Convertibili che decideranno di sottoscrivere integralmente l'Offerta per la parte di loro pertinenza.

### **9.2 Effetti diluitivi in caso di mancata sottoscrizione dell'Offerta da parte degli attuali azionisti**

Gli azionisti dell'Emittente e i titolari delle Obbligazioni Convertibili che decidessero di non sottoscrivere la quota dell'Aumento di Capitale loro spettante, nel caso di mancato integrale esercizio dei Diritti di Opzione loro spettanti e di integrale sottoscrizione dell'Aumento di Capitale, subirebbero una riduzione massima della loro partecipazione (rispettivamente effettiva e potenziale), in termini percentuali sul capitale, pari al 12,18%.

## **CAPITOLO 10. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI**

### **10.1 Soggetti che partecipano all'operazione**

Nella Nota Informativa non sono menzionati consulenti legali dell'Emittente.

### **10.2 Altre informazioni sottoposte a revisione**

La Nota Informativa non contiene informazioni aggiuntive, rispetto a quelle contenute nel Documento di Registrazione, che siano state sottoposte a revisione contabile o revisione contabile limitata.

### **10.3 Pareri o relazioni redatte da esperti**

Nella Nota Informativa non vi sono pareri o relazioni attribuite a esperti.

### **10.4 Informazioni provenienti da terzi**

Nella Nota Informativa non sono inserite informazioni provenienti da terzi.